



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 773

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 26 luglio 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	11
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa):		
<i>Plenaria</i>	»	12
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	20
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	24

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	31
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	45
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	50
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	54
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	72
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	80
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	83
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)</i>	»	92
<i>Plenaria</i>	»	92
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	103
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	114
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	131

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	138
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	142
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	144
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	145
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	146
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	147

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	148

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	151
---	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(51) ZELLER ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(784) STUCCHI. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(1433) PEGORER ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(1674) URAS ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(2393) CONSIGLIO. – *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la votazione

dell'ordine del giorno G/560/1/1 e 3 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato alla seduta del 23 maggio.

Il Presidente ricorda inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 3.All.100, 3.All.200 e 4.1. (testo 2), presentati dai RELATORI nella scorsa seduta (pubblicati in allegato a quella seduta).

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pubblicati in allegato alle sedute del 23 maggio e 4 luglio.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1^a Commissione, anche a nome del senatore Pegorer, relatore per la 3^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.All.2, 3.All.3 e 3.All.5 e favorevole sull'emendamento 3.All.12.

Propone di riformulare l'emendamento 3.All.17, aggiungendo le parole: «e il friulano». Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.All.20 e favorevole sull'emendamento 3.All.22.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.All.24 e 3.All.26. Propone l'accantonamento dell'emendamento 3.All.27, in quanto esso risulterebbe assorbito dal successivo emendamento 4.1 (testo 2) dei RELATORI, che è a sua volta da accantonare in attesa del parere della Commissione bilancio.

Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.All.28 e 3.All.32 e favorevole sugli emendamenti 3.0.1 e 3.All.29.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.All.11, 3.All.21, 3.All.25 e 3.All.33 dei RELATORI. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello dei RELATORI.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), in assenza di senatori del Gruppo Misto-SEL, fa propri gli emendamenti 3.0.1, 4.2 e 4.0.1, pubblicati in allegato, per consentirne la votazione.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.1 (testo 3), pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1 (testo 3), posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.2, 3.All.2, 3.All.3 e 3.All.5 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.11 dei RELATORI.

L'emendamento 3.All.12 risulta pertanto assorbito.

Il senatore COTTI (M5S), accogliendo la proposta dei RELATORI, riformula l'emendamento 3.All.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.20 è respinto.

È quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.21 dei RELATORI, che risulta accolto.

L'emendamento 3.All.22 risulta pertanto assorbito.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.24 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.25 dei RELATORI.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.All.26 e 3.All.28 non sono accolti.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.29.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.32 è respinto.

È quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.33 dei RELATORI, che risulta accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.0.1.

Restano quindi accantonati gli emendamenti 3.All.100 e 3.All.200 dei RELATORI, in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché gli emendamenti 3.All.17 (testo 2) e 3.All.27.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato alle sedute del 23 maggio e 4 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 e contrario sull'emendamento 4.3. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello dei RELATORI.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 4.2.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.3.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 4.0.1.

Resta pertanto accantonato l'emendamento 4.1 (testo 2) dei RELATORI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 560**Art. 3.****3.All.17 (testo 2)**

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il friulano e il sardo».

3.0.1

URAS, DE PETRIS, LO MORO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati».

Art. 4.**4.2**

URAS, DE PETRIS, LO MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge».

4.0.1

URAS, DE PETRIS, LO MORO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta».

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 26 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR UGO RUFFOLO E DI RAPPRESENTANTI
DI CONFINDUSTRIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1950
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE)*

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il ministro dell'interno Minniti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla lotta contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al ministro Minniti, ringraziandolo per la sua disponibilità.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo, ponendo l'accento sulla avvenuta proroga, da parte delle competenti istituzioni europee, della missione EUNAVFOR MED fino al 31 dicembre 2018. La partecipazione italiana a tale missione, per l'intero anno in corso, peraltro, era stata con-

fermata dal Parlamento in occasione dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 ai sensi della legge n. 245 del 2016.

Prende quindi la parola il ministro MINNITI, rilevando preliminarmente che l'intervento odierno si configura come naturale prosecuzione delle comunicazioni rese alle Camere lo scorso 4 luglio ed è giustificato da importanti eventi verificatisi in ambito internazionale come la riunione informale del Consiglio sui fenomeni migratori tenutasi a Tallinn lo scorso 6 luglio ed il vertice UE-Africa tenutosi a Tunisi lo scorso 24 luglio. In entrambi gli incontri, infatti, si è preso atto (e non era scontato che ciò avvenisse) della necessità di risolvere sul suolo africano la delicata questione della gestione dei flussi migratori, riconoscendo, in sostanza, le ragioni italiane (esplicitate già dal *memorandum of understanding* italo-libico dello scorso 2 febbraio, fatto proprio nella dichiarazione sull'immigrazione adottata il giorno successivo a Malta al vertice informale dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea).

Prosegue quindi la propria esposizione ponendo l'accento sulle problematiche relative alla necessità di controllare i punti di transito e di partenza sul suolo africano, rilevando innanzitutto che l'Unione europea, a conclusione della riunione di Tallinn, aveva già riconosciuto il carattere strategico di un intervento in Libia. Una prima questione a ciò legata è quindi il rafforzamento del controllo libico sulle proprie acque territoriali, e sotto questo aspetto rilevano gli importanti aiuti, sia sotto il profilo materiale che formativo, dati dall'Italia alla Guardia costiera libica che, negli ultimi due mesi ha salvato in mare circa 10.000 persone e che, solo lo scorso lunedì, su 620 salvataggi effettuati nelle acque territoriali libiche, ne ha compiuti ben 280. Inoltre, nei primi 6 mesi dell'anno in corso sono stati effettuati, sempre dalla Libia, circa 5000 rimpatri verso i paesi di provenienza.

In tale contesto, peraltro, assume particolare importanza la richiesta del governo Serraj per un supporto tecnico, da parte dell'Italia, direttamente nelle acque territoriali libiche, al fine di contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, che costituisce un deciso salto di qualità nel contrasto ai criminali. L'invio in zona di specifici assetti navali (ad oggi è presente, con mere funzioni di sostegno, un solo pattugliatore della Guardia di finanza nel porto di Tripoli), è quindi all'attenzione della Difesa e sarà altresì portato all'esame del Parlamento.

Un'altra questione emersa nel vertice di Tallinn (e strettamente connessa con quanto precedentemente detto), è poi la garanzia del rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza in Libia, su cui l'Organizzazione mondiale per la migrazione e l'UNHCR, entrambe presenti al vertice di Tunisi, pongono particolarmente l'accento. La possibilità di poter disporre di efficaci centri di accoglienza sul suolo africano (ad esempio in Libia, Niger e Ciad), potrebbe consentire infatti di affrontare il problema da un punto radicalmente differente.

Sotto tale aspetto, particolare importanza assume l'incontro da lui stesso avuto assieme a 5 ministri del governo libico, lo scorso 13 luglio, con i 13 sindaci delle città della Libia più coinvolte dal traffico di esseri umani. L'incontro, cui i *media* locali hanno dato particolare rilevanza, ha consentito ai sindaci locali di porre in risalto sia la loro volontà di respingere il traffico di esseri umani, sia la necessità di avviare importanti programmi di sviluppo e ricostruzione delle aree in questione, al fine di consolidare delle alternative economiche legali. L'incontro inoltre non è un fenomeno isolato in quanto sarà seguito, nella seconda metà di agosto, da una visita in Italia delle predette autorità cittadine libiche. La strategia italiana, peraltro, ha ricevuto il sostegno tanto della Commissione europea, in una lettera inviata al Governo italiano ieri, quanto del cancelliere tedesco Angela Merkel, in una telefonata odierna con il Presidente del Consiglio.

Infine, un'ulteriore problematica è rappresentata dal controllo del confine sub-sahariano della Libia, vero e – a suo avviso – autentico confine d'Europa e cruciale sia in relazione al contrasto del traffico di esseri umani, sia in relazione al contrasto del terrorismo (considerato che i rovesci patiti dall'ISIS negli ultimi tempi possono concretamente dar luogo ad un rientro in Europa di *foreign fighters* che ben potrebbero sfruttare la rotta libica).

Strettamente connessa con il controllo dei flussi migratori è poi l'esigenza di pervenire ad una efficace stabilizzazione della Libia. I trafficanti di esseri umani, infatti, approfittano proprio di una situazione connotata da uno scarso controllo del territorio. In tale contesto, va collocata l'iniziativa francese di ieri e l'Italia, sotto questo aspetto, unico Paese ad avere operativa la propria ambasciata a Tripoli e la propria sede per il rilascio dei visti a Tobruk, non può che essere favorevole ad ogni iniziativa che vada in tale direzione. Altro aspetto importante è rappresentato poi dall'odierna visita di Serraj a Roma.

Stante quanto precede, ben può affermarsi che non esiste alcuna contraddizione concettuale fra il contrasto al traffico di esseri umani e la stabilizzazione libica. Si tratta infatti di due questioni complementari connotate da un disallineamento temporale dovuto al fatto che laddove la prima necessita di interventi immediati, la seconda presenta un orizzonte temporale di medio termine.

L'oratore prosegue la propria esposizione concentrandosi sulla delicata tematica dell'accoglienza sul suolo italiano, osservando preliminarmente che, dall'inizio del 2017, sono stati registrati 94.000 arrivi (il 6,9 per cento in più del 2016, percentuale comunque inferiore a quella che emergeva dai dati aggiornati allo scorso 4 luglio, che era del 19,38 per cento).

In tale ambito rileva innanzitutto l'istituzione di una cabina di regia con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, restando fermo il principio dell'accoglienza diffusa, che vede una proporzionata distribuzione sul territorio evitando la costituzione di grandi centri di accoglienza. Anche in questo caso, peraltro, la strategia italiana, incentrata tra l'altro sulle impor-

tanti risorse stanziati dal decreto-legge n. 91 del 2017 pari a 150 milioni, beneficia anche del sostegno della Commissione europea, che ha, a sua volta, stanziato circa 100 milioni di euro per aiutare le comunità locali impegnate sul fronte dell'accoglienza.

Altra importante tematica è poi quella dei rimpatri, in ordine alla quale il vertice di Tallinn ha partorito due importantissime decisioni: si è convenuto infatti sulla necessità di una regia europea sul punto e si è altresì deciso di ricorrere alla drastica misura della sospensione del rilascio dei visti legali nei confronti del Paese che non accetta i rimpatri.

Infine, il vertice di Tallinn ha affrontato anche le questioni relative al ricollocamento dei richiedenti asilo, peraltro oggetto di recenti ed importanti decisioni della Corte di Giustizia europea. Ad oggi, inoltre, risultano effettuati dall'Italia circa 8.000 ricollocamenti e ciò, aggiunto alle misure precedentemente descritte, costituisce sicuramente un importante alleggerimento della pressione sul Paese.

Procede quindi alla disamina delle questioni inerenti alle operazioni nel Mediterraneo centrale, ponendo innanzitutto l'accento sulla predisposizione di uno specifico codice di condotta per le organizzazioni non governative (ONG) operanti nell'area. Detto codice che trae origine dalle determinazioni assunte dalla Commissione difesa del Senato al termine dell'Indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, è stato presentato alle stesse ONG e sarà oggetto di confronto. L'attività italiana non si è, peraltro, esaurita in ciò: lo scorso 4 luglio, infatti, sono state prese iniziative per ridiscutere il piano operativo della missione europea Triton e le proposte italiane sul punto saranno discusse in un apposito gruppo di lavoro. Inoltre, l'Italia ha posto l'accento su altre due importanti questioni: il coinvolgimento di altri Paesi europei riguardo all'accoglienza e la definizione delle aree di ricerca e soccorso in mare (SAR).

Anche con riferimento, infine, alla missione EUNAVFOR MED, precisa che l'Italia ha presentato un documento nazionale, cui ha vincolato il rinnovo della partecipazione italiana alla missione, nel quale vengono sottolineate le necessità di suddividere gli oneri dell'accoglienza e di un concreto sostegno alla Guardia costiera libica (che potrebbe connettersi, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'effettuazione della terza fase della missione). A seguito di ciò, l'Alto rappresentante Mogherini ha risposto prospettando una revisione del piano operativo della missione, volto ad introdurre nuovi compiti di sostegno alla Guardia costiera libica e a rafforzare la responsabilità condivisa degli Stati membri.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) domanda incidentalmente delucidazioni specifiche su tale ultimo punto.

Il ministro MINNITI conclude il proprio intervento precisando che le dichiarazioni rilasciate dell'Alto rappresentante ben potrebbero interpre-

tarsi come volontà di tenere conto, nella stesura del piano operativo, del documento italiano nella stesura del piano operativo.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando l'impegno del Ministro, che peraltro si sta orientando verso una direzione auspicata da tempo dal proprio Gruppo, chiede chiarimenti sulle attività di «monitoraggio post formazione» della Guardia Costiera libica, cui ha fatto cenno il Ministro. Lamenta l'insistenza con cui viene chiesto il coinvolgimento dell'Unione europea, pur in presenza di atteggiamenti che palesano l'indisponibilità di quest'ultima a fornire un supporto adeguato al nostro Paese. L'impegno del Governo italiano, che può contare su questo punto su un ampio sostegno parlamentare, dovrebbe essere improntato a maggiore coraggio, impedendo alle imbarcazioni di salpare dal territorio libico, anche in considerazione del fatto che in Libia sono ormai operative organizzazioni internazionali di assistenza umanitaria come l'UNHCR, che possono garantire il rispetto dei diritti umani. Chiede da ultimo chiarimenti sulle intenzioni del Governo in merito alla richiesta avanzata dal primo ministro libico Fayezi Al Serraj di sostegno tecnico in acque libiche da parte di unità navali italiane.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono il presidente LATORRE ed i senatori VATTUONE (*PD*) e CORSINI (*Art.1-MDP*), prende la parola il presidente della 3^a Commissione CASINI che sottolinea la chiarezza della strategia tracciata dal Ministro, auspicando un ampio sostegno del Parlamento sugli aspetti condivisi su cui si è soffermato il collega Romani.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*), apprezzando l'azione del Ministro, rimarca, tuttavia, che il problema politico a monte delle questioni in esame è la stabilizzazione della Libia. Sottolinea la posizione di debolezza del nostro Paese, confermata dall'iniziativa del Presidente francese Macron, che ha portato all'Accordo tra Haftar e al Serraj. Ricorda inoltre la questione della regionalizzazione dell'accoglienza dei migranti, che resta un problema politico centrale, nonché l'importanza di predisporre una sorta di Piano Marshall per l'Africa come unico elemento in grado di risolvere in modo strutturale le cause che alimentano i fenomeni migratori.

La senatrice GIANNINI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del Ministro, torna sul tema della regionalizzazione dell'accoglienza dei migranti, anche economici, ricordando con preoccupazione le posizioni poco incoraggianti espresse sul punto da molti *leader* europei.

Il senatore TREMONTI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) sottolinea che la proroga dell'Operazione EUNAVFOR MED-Sophia rappresenta un'occasione persa per rivederne i contenuti. Occorrerebbe considerare opportunamente le scelte fatte in passato, con riferimento alla Libia, per non ripetere errori in futuro.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) chiede chiarimenti sul carattere vincolante o meno del documento nazionale richiamato dal Ministro, nonché sulle conseguenze di un eventuale mancato rispetto da parte delle organizzazioni non governative del codice di condotta definito in relazione ai salvataggi umanitari. Ritiene inoltre debole l'ipotesi di congelare i visti nei confronti dei Paesi che non collaborino nell'accettare il rimpatrio dei propri cittadini. Chiede infine maggiore determinazione da parte dell'Italia nello stabilire in modo selettivo quali migranti accogliere nel nostro Paese, privilegiando quelli con maggiori competenze, in modo da farne una risorsa utile al Paese, favorendone l'integrazione. Conclude auspicando che l'Italia respinga la richiesta libica di sostegno tecnico da parte di unità navali italiane nelle acque territoriali libiche, sottolineando come il contributo italiano sia già stato particolarmente oneroso.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) si pone problematicamente sulla possibilità di dare effettiva vigenza ad un codice di comportamento per le Organizzazioni non governative. Molte di queste organizzazioni, infatti, si servono di navi private non battenti bandiera italiana e pertanto non assoggettabili al diritto nazionale. Tenuto conto di ciò, l'eventuale presenza a bordo di questi natanti di operatori italiani di polizia giudiziaria potrebbe dar luogo ad inattese complicazioni, similari a quelle relative al caso dei marò italiani (imbarcati con funzioni di contrasto alla pirateria), arrestati dalle autorità indiane nel 2012.

Nel condividere la necessità di focalizzarsi anche e soprattutto sui campi di accoglienza situati nel territorio libico, osserva che la forte presenza delle Organizzazioni non governative al largo delle coste libiche potrebbe costituire un *pull factor*, come dimostrato dal fatto che gli scafisti ormai si servono di gommoni con scarsissima autonomia. Peraltro, l'eventuale assenza delle stesse comporterebbe l'intervento di una serie di unità, statali e civili, comunque presenti nell'area.

Conclude auspicando che l'Italia possa rappresentare adeguatamente le problematiche in questione anche all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

Il senatore VATTUONE (*PD*) esprime pieno apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal ministro Minniti, ponendosi, per contro, criticamente su alcuni precedenti interventi volti a porre l'accento su presunti passati errori del Governo. Sarebbe infatti, a suo avviso, opportuno, come giustamente sottolineato dal presidente Casini, avere riguardo alle attuali possibilità per risolvere la crisi.

L'attività posta in essere dal Ministro appare pertanto apprezzabile, tenuto conto del delicato contesto in cui sta avendo luogo, e particolare importanza assumono, al riguardo, sia le iniziative effettuate sul suolo libico, con il coinvolgimento diretto delle autorità locali, sia la richiesta inoltrata da Fayez Al Serraj al governo italiano.

Conclude lamentando una non completa implementazione del principio dell'accoglienza diffusa, attestata dall'eccessiva concentrazione, in Liguria, di migranti nella sola città di Genova.

Il senatore SANGALLI (*PD*), nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, sottolinea l'importanza di realizzare in Parlamento una convergenza fra le diverse forze politiche su temi così delicati. Evidenzia che l'iniziativa assunta dal Presidente francese Macron rappresenta una sfida per la coerenza di una posizione europea condivisa, laddove è innegabile che gli interessi italiani non sempre risultino conciliabili con quelli francesi. Sottolinea peraltro come l'Italia, con la gestione dei flussi migratori, nonché grazie ai suoi apparati di *intelligence*, stia offrendo un esempio virtuoso che giova all'immagine stessa del Paese ed alle sue prospettive di rilancio economico.

Il presidente LATORRE, nel condividere le osservazioni formulate dal presidente della 3^a Commissione Casini, e sottolineando la positiva attenzione prestata dal Governo alle iniziative parlamentari (che ha consentito anche di presentarsi con una posizione politica definita in ambito europeo), sottolinea la particolare complessità delle problematiche connesse all'immigrazione nonché la necessità di far prevalere i profili di convergenza tra le forze politiche sugli aspetti più importanti, mettendo da parte eventuali pulsioni di natura propagandistica (che hanno in passato portato anche alla sottoscrizione di impegni sovranazionali senza adeguata valutazione di merito), e lavorando nell'interesse generale del Paese.

Con riferimento alla richiesta formulata dal governo Serraj, rimarca l'opportunità di sottoporre al Parlamento prima della pausa estiva l'eventuale decisione di inviare degli assetti militari nelle acque territoriali libiche.

Conclude osservando che, al fine di poter svolgere un'efficace ed incisiva politica mediterranea, è necessario che l'Italia ripristini pienamente le proprie relazioni diplomatiche con quei Paesi che rivestono un ruolo chiave nell'area.

Il ministro MINNITI, auspicando una posizione comune nell'interesse del Paese, sottolinea che è inevitabile che vi siano posizioni diversificate da parte di singoli Paesi europei, in ragione dei diversi interessi nazionali. Tali diversità derivano anche dalla crisi delle sedi multilaterali. Occorre, viceversa, tenere insieme l'agenda degli interessi nazionali e una visione multilaterale dei problemi. In questo senso l'Italia ha offerto certamente esempi virtuosi, operando sempre in modo coraggioso, in particolare in relazione alla gestione dei flussi provenienti dalla Libia. Con riferimento alla richiesta del premier libico, sottolinea che essa nasce da esigenze condivise nonché da pregressi contatti fra le Parti, e anticipa che il Governo italiano valuterà attentamente il da farsi prima di presentare una proposta su cui, spera, possa realizzarsi in Parlamento una condizione più ampia possibile.

In relazione alle scelte del passato, ricorda di non aver avuto responsabilità di governo all'atto della definizione del Regolamento di Dublino, su cui altri, viceversa, dovrebbero forse riflettere maggiormente.

In merito alla regionalizzazione dell'accoglienza, ribadisce che si tratta di un tema cruciale su cui l'Italia non intende tornare indietro, nella convinzione che separare la questione della salvezza in mare dei migranti dalla loro accoglienza è una ipocrisia inaccettabile.

Con riferimento alle organizzazioni non governative, ritiene indiscutibile l'opportunità di definire un codice di comportamento sulle modalità di intervento.

Ritiene inoltre molto efficace l'ipotesi di congelare i visti nei confronti dei Paesi di provenienza che non accettino il rimpatrio dei loro cittadini, giacché gli effetti di un simile blocco riguarderebbero non solo il singolo Paese ma l'intera Unione europea.

In conclusione, ritiene che di fronte a sfide impegnative come la gestione dei flussi migratori e il contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo, occorra procedere con un spirito concorde, pur nella diversità delle posizioni.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile (n. 1015)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto un ampio ciclo di audizioni informali, dinanzi agli Uffici di Presidenza, con tutti i principali soggetti pubblici e privati competenti sui temi della mobilità sostenibile, che forma oggetto dell'affare assegnato in titolo. Cede quindi la parola ai colleghi per la discussione generale.

La relatrice per l'8^a Commissione CANTINI (PD) ricorda a sua volta le numerose audizioni svolte con i principali portatori di interesse del settore, che hanno fornito ampi e interessanti spunti di riflessione. I relatori, sulla base di tale lavoro di approfondimento, presenteranno nella prossima seduta una proposta di risoluzione, da votare prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. L'intento è quello di fornire al Governo indirizzi precisi per interventi normativi da inserire nella prossima legge di bilancio.

Sul tema della mobilità su strada, l'Italia presenta punte particolarmente elevate di uso dei veicoli privati rispetto a quelli pubblici in confronto agli altri Paesi dell'Unione europea (70-80 per cento del totale degli spostamenti) e ha anche un parco circolante assai vetusto, considerando che il 70 per cento circa dei veicoli sono ante euro 4. Analoghi problemi si riscontrano nel trasporto pubblico dove circa il 70 per cento dei mezzi circolanti sono anch'essi ante euro 4. È certamente positivo il fatto che nella recente legge di bilancio siano stati stanziati adeguati fondi per il rinnovo del parco circolante del trasporto pubblico locale, ma molto resta da fare.

Un altro tema è quello di incentivare anche in Italia l'uso dei combustibili alternativi, in particolare dell'elettricità: la scarsa diffusione dei veicoli elettrici dipende anche da scelte di politica industriale delle case costruttrici nazionali, che non hanno finora investito abbastanza su questi veicoli, anche per i problemi legati alle batterie. Un'altra esigenza connessa, emersa con forza nel corso delle audizioni, è quella di una semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche per l'installazione delle infrastrutture dei combustibili alternativi.

Conclusivamente, invita i colleghi a fornire eventuali contributi e suggerimenti per la stesura della risoluzione che sarà presentata dai relatori.

Il relatore per la 13^a Commissione VACCARI (*PD*) delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale si inserisce l'atto di indirizzo che le Commissioni riunite intendono rivolgere al Governo. In tale contesto, lo schema di risoluzione che verrà sottoposto alle Commissioni riunite affronterà infatti i temi rilevanti della mobilità sostenibile con particolare riferimento allo sviluppo delle mobilità elettrica, alla pianificazione generale dei trasporti e della logistica e alla integrazione delle strategia di mobilità nazionale con quelle regionali e locali, all'impiego di combustibili alternativi anche con riferimento all'attuazione della direttiva DAFI (*Directive alternative fuel initiative*), all'incremento degli stanziamenti per la mobilità collettiva e allo sviluppo della ciclabilità.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia i relatori per l'ampio lavoro di approfondimento svolto con le audizioni dei vari portatori di interesse. Anche ai fini della stesura della risoluzione, ricorda l'importanza, per la riduzione delle emissioni inquinanti, di favorire finalmente il trasferimento delle merci dal trasporto su gomma a quello su ferro e via mare (attraverso le cosiddette «autostrade del mare»).

Si sofferma poi sulla mobilità elettrica, rilevando che la sua diffusione è stata finora frenata anche dal costo troppo elevato dei veicoli elettrici, inaccessibili alla maggior parte delle persone. Serve quindi una politica industriale *ad hoc*, che sostenga anche le eccellenze italiane attive in questo settore di nicchia.

Chiede infine un sostegno forte per il trasporto pubblico locale e un'espansione delle forme di mobilità sostenibile sia per il trasporto delle

merci nei centri urbani, sia per finalità turistiche negli ecosistemi più fragili, come le isole minori.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità che la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite sia coerente con le tendenze in via di definizione, nei più importanti dossier di livello europeo, nei settori comunque interrelati con quello della mobilità, come il cosiddetto «Pacchetto sull'autotrasporto».

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) rileva che l'espansione della mobilità elettrica determinerà anche un aumento della domanda di energia elettrica, per la quale occorrerà prevedere adeguate fonti di approvvigionamento. Si tratta di un tema attualmente al centro di un grande dibattito negli Stati Uniti e del quale anche il Governo italiano dovrebbe valutare le conseguenze con un'apposita analisi di impatto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) giudica ormai superato il modello della mobilità privata, sostenendo la necessità di puntare decisamente sulla mobilità collettiva con investimenti che scoraggino il trasporto su gomma a vantaggio di quello su ferro, sia in ambito urbano che extraurbano. L'utilizzo dell'auto privata dovrebbe essere consentito soltanto in casi estremi e per gli spostamenti internazionali si dovrebbe fare riferimento soltanto alla disponibilità di auto acquisite in disponibilità temporanea. Ciò garantirebbe la sostenibilità del trasporto pubblico all'insegna del dettato costituzionale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che, in accoglimento di alcune osservazioni delle Commissioni 8^a e 10^a del Senato, il decreto legislativo n. 257 del 2016, che ha recepito in Italia la già citata direttiva DAFI, prevede l'obbligo per le aziende di trasporto pubblico locale di acquistare almeno il 25 per cento di mezzi alimentati con combustibili alternativi (metano ed elettrico). Chiede che nella risoluzione si impegni il Governo ad elevare tale percentuale al 50 per cento e a prevedere le necessarie risorse.

Occorre anche una strategia di politica industriale per imporre, entro il 2030, la cessazione della produzione degli autoveicoli con alimentazione a petrolio. Occorre inoltre potenziare la ricerca e lo sviluppo, ad esempio per le batterie, favorendo le industrie nazionali di eccellenza.

Ritiene inoltre che il Governo dovrebbe formulare un atto di indirizzo alle amministrazioni locali per stabilire criteri uniformi nell'ambito dei piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), come per l'accesso alle zone a traffico limitato.

Infine, serve potenziare l'infrastruttura per i combustibili alternativi: ad esempio, per l'idrogeno occorre consentire l'installazione di serbatoi a 700 bar.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ritiene che un'efficace politica di spostamento del traffico dalla gomma al ferro debba includere anche forme

di disincentivazione dell'uso dei mezzi su gomma. Per quanto riguarda l'infrastruttura elettrica, occorre assicurare l'uniformità, in particolare la tensione delle colonnine di ricarica. Con riferimento allo sviluppo delle «autostrade del mare», infine, pur condividendo in linea di principio tale politica, ricorda che le navi attuali inquinano spesso come e più degli autoveicoli.

Il senatore FILIPPI (PD) rileva come dal complesso delle audizioni svolte emerga con chiarezza il grave ritardo dell'Italia nel settore della mobilità sostenibile rispetto agli altri Paesi europei, dovuto anche a un atteggiamento culturale sbagliato. Occorre quindi una nuova assunzione di responsabilità politica, capace di superare alcune preclusioni ideologiche del passato, anche da parte di certi movimenti ambientalisti, coniugando lo sviluppo con la sostenibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

88^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MUCCHETTI (PD), relatore per la 10^a Commissione, d'intesa con il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la 13^a Commissione, presenta un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto del dibattito svolto e delle segnalazioni di alcuni componenti delle Commissioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) manifesta forti perplessità, arrivando a parlare di contrarietà, sulla parte del nuovo schema di parere dei relatori che, in merito all'articolo 2, prefigura la qualificazione dell'Istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) come *Authority* dotata di un collegio di tre componenti. A suo parere, infatti, tale previsione comporterebbe la modifica dell'attuale assetto dell'Istituto, nonché l'azzeramento delle nomine del direttore e dei componenti della consulta ora in carica, dovendosi avviare una nuova procedura di nomina. Al riguardo, esprime grandissima preoccupazione e sottolinea come tale invito al Governo finisca per rinviare di alcuni mesi, in sostanza alla prossima legislatura, la piena operatività dell'ISIN: un simile esito sarebbe in contraddizione con il lavoro parlamentare svolto e con le sollecitazioni rivolte al Governo in passato dalle stesse Commissioni industria e ambiente a garantire la rapida operatività dell'Istituto stesso.

In conclusione, pur condividendo la scelta di fondo – quella di trasformazione dell'ISIN in *Authority* – conferma le sue perplessità sul punto specifico, per le ragioni di merito, di opportunità e di coerenza con precedenti determinazioni delle Commissioni già ricordate.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13^a Commissione, ricorda che il decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, la quale individua le norme necessarie a che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione – nel caso italiano, l'ISIN – possa operare con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica. A suo parere, quindi, la qualificazione dell'ISIN in *Authority* è la naturale conseguenza dell'applicazione di una normativa europea.

Il senatore ASTORRE (*PD*) dichiara che, in assenza di modifiche della nuova proposta di parere nel senso da lui indicato nella seduta di ieri, non parteciperà al voto.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, riconosce la legittimità della scelta di non partecipare alla votazione, ma prende atto criticamente della scelta del senatore Astorre, appartenente a un Gruppo di maggioranza, il quale farebbe così venir meno il numero legale; egli in tal modo compirebbe un atto riconducibile alle pratiche di *filibustering* e impedirebbe alle Commissioni riunite di esprimersi con il voto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*) sollecita un rinvio della votazione ad altra seduta. Si associa il senatore VACCARI (*PD*), che chiede al Governo una disponibilità in tal senso.

La sottosegretario Barbara DEGANI conferma l'esigenza, già manifestata nella seduta di ieri, di concludere l'esame del provvedimento entro la corrente settimana.

Segue un breve dibattito sugli effetti che l'osservazione in questione avrebbe sulle attuali nomine, nel quale prendono la parola i senatori TOMASELLI (PD), Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) e CALEO (PD), la sottosegretario Barbara DEGANI e il presidente MARINELLO.

Il senatore MUCCHETTI (PD), relatore per la 10^a Commissione, ricorda che finora le funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare sono state svolte da soggetti che fanno capo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'osservazione in discussione fornisce al Governo un orientamento per il futuro; per fugare le preoccupazioni concernenti l'impatto sugli attuali vertici dell'ISIN, ritiene che si possa chiarire che la trasformazione in *Authority* sia destinata ad essere attuata a partire da una determinata data.

Ravvisando carenze nella istruttoria della proposta di parere, il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) invita a rinviare la votazione, al fine di svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) si associa alla richiesta del senatore Piccoli. Dichiarò che, diversamente, non parteciperà al voto.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) propone una riformulazione dell'osservazione nel senso indicato dal relatore per la 10^a Commissione, presidente Mucchetti, chiarendo che la trasformazione non opera immediatamente, ma in un momento successivo, e facendo quindi riferimento all'avvio del processo di qualificazione dell'ISIN come *Authority*.

Dopo un intervento incidentale del senatore GIROTTO (M5S) sull'effettiva possibilità delle Commissioni di procedere a votazioni durante lo svolgimento della seduta d'Assemblea, al quale replica il presidente MARINELLO, il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la 13^a Commissione, esprime il proprio favore alla proposta della senatrice Granaiola.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD), al fine di permettere la ricerca di un punto di equilibrio tra le varie posizioni espresse, conferma la propria richiesta di rinvio della votazione.

Il presidente MARINELLO chiede alla rappresentante del Governo quali siano i margini di tempo ancora disponibili per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite.

La sottosegretario Barbara DEGANI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni riunite alla prima seduta utile della prossima settimana.

Il presidente MARINELLO propone di convocare comunque una seduta delle Commissioni riunite alle ore 8 di domani, giovedì 27 luglio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite, come stabilito poc'anzi, sono convocate alle ore 8 di domani, giovedì 27 luglio, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 424

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto del Governo n. 424),

visto il parere della Conferenza Unificata del 6 luglio 2017;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione giustizia e della Commissione politiche dell'Unione europea;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *i-ter*), riferendo la definizione di «funzionamento anomalo» anche a «una struttura» oltre che «a un impianto nucleare», in maggiore coerenza con il dettato dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), n. 8), della direttiva 2014/87/Euratom, anche in considerazione del fatto che la legislazione italiana – a partire dall'articolo 1 della legge n. 1860/1962 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230/1995 – dà una definizione di «impianto nucleare» assai ampia e tuttavia la direttiva cui si dà attuazione distingue, sul punto, tra struttura e impianto nucleare;

l'articolo 8-*quater* della direttiva 2014/87, recante «valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza», alla lettera *a*), stabilisce che la concessione di una licenza finalizzata alla costruzione di un impianto nucleare, ovvero alla gestione del medesimo, deve fondarsi su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 *bis* della medesima direttiva; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo prevedendo che il progetto di massima dell'impianto nucleare, di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 230/1995, contenga una descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso, anche ai fini dell'istruttoria dell'ISIN, che ai sensi dell'articolo 38, comma 1 è tenuta a esprimere un «avviso» sull'ubicazione dell'impianto;

all'articolo 1, comma 12, lettera *c*), sarebbe opportuno introdurre, nell'ambito delle fattispecie oggetto di diffida dell' esercente da parte dell'ISIN, la mancata ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-*ter*, comma 2 e 37-*quater*; si tratta di obblighi posti a carico del titolare del-

l'autorizzazione, previsti in attuazione della direttiva, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ma per i quali allo stato attuale non è stabilita una specifica disciplina sanzionatoria. La previsione della possibilità per l'ISIN di applicare anche in tali ipotesi la procedura della contestazione delle inadempienze, nonché della diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, si rende dunque opportuna al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei predetti obblighi;

si segnala l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 16 dello schema di decreto legislativo che recepisce l'articolo 8-*sexies* della direttiva che i risultati della valutazione nazionale *inter pares* deve essere trasmessa entro un determinato termine agli altri Stati membri e alla Commissione europea;

valuti il Governo l'esigenza di chiarire, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che il «soggetto richiedente», a carico del quale sono posti gli oneri economici derivanti dalle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo, è chi fa istanza di autorizzazione; poiché i «rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli» sono adempimenti tipici in cui quelle attività si esplicano, si potrebbe inoltre espungere tale riferimento; a tal fine, si invita a valutare l'opportunità di riformulare la novella di cui al primo periodo della richiamata lettera *h*) come segue: «Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare.»;

in merito all'articolo 2, valuti il Governo l'esigenza di assicurare all'ISIN, quale autorità di regolamentazione, piena ed effettiva indipendenza e adeguata autorevolezza nelle relazioni nell'ambito dell'Unione europea e più in generale nelle relazioni internazionali, qualificando l'ISIN come *Authority* dotata di un collegio di tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente; i componenti di tale collegio dovrebbero essere scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale in materia di sicurezza nucleare e di *decommissioning*, che non siano in conflitto di interessi; in tal caso, i maggiori costi derivanti dalla configurazione dell'ISIN come *Authority* dovrebbero essere coperti elevando da 3,8 a 5 milioni la quota della componente A2 della tariffa elettrica attribuita all'ISIN con contestuale riduzione di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A. e comunque senza ulteriore aggravio di costi per gli utenti dell'energia elettrica;

si invita inoltre il Governo a valutare l'esigenza di coordinare le norme dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che novella dell'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 45 del 2014, con quanto previsto dal comma 17 di quella medesima disposizione; sempre con riferimento alla richiamata lettera *h*), si segnala l'esigenza di chiarire l'autonomia di bilancio dell'ISIN, coordinando detta novella con quella al comma 11, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2, comma 1 dello schema in titolo; fermo restando che, nel caso in cui il Governo accogliesse la precedente osser-

vazione, la costituenda *Authority* avrà ovviamente un proprio e autonomo bilancio.

quanto alla dotazione di personale, fuori dalle ipotesi di comando da pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'esigenza di esperire procedure pubbliche di selezione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, che, garantendo il necessario ricambio generazionale, siano volte alla selezione di nuove unità di personale con adeguati profili e competenze tecnico-scientifiche e giuridiche.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria**409^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) osserva che il disegno di legge in oggetto si trova all'esame della 10^a Commissione del Senato (Commercio, industria e turismo) per la quarta lettura e presenta cinque modifiche apportate dalla Camera rispetto al testo licenziato dal Senato.

Con la prima viene soppressa, nel comma 25, una disposizione introdotta dal Senato che prevedeva che le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente, riportando così l'articolo al testo precedente.

La seconda modifica riguarda la soppressione del comma 44, con cui si prevedeva che gli operatori di telefonia avessero l'obbligo di comunicare, all'esordio della conversazione, una serie di dati identificativi del soggetto committente e dello scopo commerciale o promozionale del contatto; inoltre si disponeva che non si potessero più offrire servizi in abbonamento senza il previo consenso, espresso e documentato, dell'utente.

La terza modifica riguarda il comma 60, relativo alla cessazione del regime di maggior tutela per l'energia elettrica. La Camera ha soppresso l'inciso «o che non abbiano scelto il proprio fornitore» accogliendo un

emendamento che chiarisce che il servizio di salvaguardia si applica, dopo il superamento del regime di maggior tutela, unicamente ai clienti domestici e alle piccole e medie imprese che si trovino temporaneamente senza fornitore.

La quarta modifica – al comma 153 – riguarda l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche all'interno di società operanti nel settore. Si tratta di correzioni volte a precisare che le prestazioni odontoiatriche devono essere svolte solo e unicamente dai soggetti abilitati secondo la legge.

L'Assemblea della Camera ha infine modificato il comma 117 relativo alla razionalizzazione della rete dei carburanti. Tale comma dispone che, quando gli impianti di distribuzione carburanti cessano l'attività, ai fini della sicurezza dell'ambiente, debbano essere smantellate le attrezzature fuori terra, rimossi eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, messe in sicurezza le strutture interrato e che, in caso di contaminazione, si proceda alla bonifica del sito. Nel corso dell'esame al Senato il comma era stato modificato prevedendo la bonifica del sito solo in caso di accertata contaminazione. La Camera ha modificato il testo inserendo il sintagma «in ogni caso».

Tenuto conto che non sussistono elementi di criticità rispetto ai profili di competenza della Commissione giustizia, il senatore Albertini propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire ed accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, il parere proposto dal relatore viene posto ai voti ed è approvato.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) evidenzia preliminarmente che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato rifiuto nel provvedimento in esame (introdotto articolo 01) il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2017. Detto provvedimento ha modificato la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge n. 237 del 2016, intervenendo in particolare sulla normativa che concerne il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cd. *burden sharing*); esso consiste nella riduzione forzata del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni. Si prevede in particolare che, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, sia prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto delle predette misure di *burden sharing*, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di

presentarla. La norma in esame interviene inoltre sulle misure di ricapitalizzazione degli istituti bancari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata mediante l'acquisto di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale: in particolare, si allunga (di 60 giorni, da 60 a 120) il periodo concesso per il completamento, da parte del MEF, delle operazioni di acquisto delle azioni delle banche interessate al risanamento, ove tali azioni derivino dalle predette misure di *burden sharing*.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 1 del ddl di conversione abroga il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1).

Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.

L'articolo 2, comma 1, a seguito del parere positivo della Commissione UE, affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre: a) la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame. In deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.

Ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza; c) la cessione da parte dei commissari liquidatori degli *asset* all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa; con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha

reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche; d) gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli *asset*, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

Ai sensi del comma 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario). Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto in esame si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.

L'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Più in dettaglio, il comma 1 dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica inoltre, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa (di cui all'articolo 90, comma 2 TUB).

Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum* (sancito dall'articolo 2741 del codice civile): determinate passività indicate dalle norme sul *bail-in* nel quadro di una procedura di risoluzione (articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015).

Si tratta, in particolare: delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche

per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.

Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a..

Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) ed ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal provvedimento in esame.

Non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta),

del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

Ferma restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione (articolo 58, comma 3, TUB), il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società).

Si chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. In tali ipotesi il cessionario succede all'ente risolto, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti: a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro; b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.

Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali.

Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto.

Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2000, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato) (comma 2, lettera *a*) dell'articolo 3 in esame); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione (comma 2, lettera *b*) dell'articolo 3 in esame); le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile (comma 2, lettera *c*) dell'articolo 3 in esame).

Il comma 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139 del 2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *anti-trust*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal de-

creto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure: a) concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di *due diligence*, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni ed asset dal cessionario al cedente; 2. degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro; b) fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro; c) concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni; d) l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva ad un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 2, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure in esame devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.

Il decreto prevede quindi che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della

legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1) e articolo 111-*bis* della legge fallimentare).

Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, ai sensi degli illustrati articoli 111, comma 1, numero 1) e 111-*bis* della legge fallimentare, e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera a), punto ii, e lettere b), c) e d)), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.

Il comma 4 disciplina la procedura di *due diligence*. Entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Ad esito della *due diligence*: a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera b), ovvero 3.500 milioni di euro; b) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione delle misure in commento. Si applica la predetta lettera a) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni: a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite *ex lege* o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di *asset* dai soggetti in liquidazione al cessionario.

Nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della *due diligence*, (comma 7) così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

Ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si prevede che i commissari liquidatori cedano alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (di seguito SGA), crediti deteriorati e altri attivi delle banche poste in liquidazione non ceduti (secondo l'articolo 3 del provvedimento in esame) o retrocessi (secondo l'articolo 4), unitamente ad eventuali altri beni, contratti, rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. La disposizione prevede una deroga alle norme del Testo unico bancario in tema di cessioni di rami d'azienda bancaria (articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e 90, comma 2). Si applica l'articolo 3, comma 2 il quale prevede che, in caso di urgenza, il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisca il CICR e dei provvedimenti assunti dia notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Il comma 2 stabilisce che il corrispettivo della cessione sia rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA S.p.A., pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A..

Il comma 3 prevede che la SGA S.p.A. amministri i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1. In tal senso è prevista una deroga alle disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 in materia di vigilanza del Testo unico bancario.

Il comma 4 prevede che: la SGA possa costituire uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo; i patrimoni destinati possano essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società; la relativa deliberazione dell'organo di amministrazione determini i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato; detta deliberazione sia depositata, iscritta e pubblicata secondo le previsioni civilistiche (articolo 2436 del codice civile, che disciplina gli adempimenti pubblicitari per le modifiche statutarie nelle società per azioni); ai sensi del secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori so-

ciali anteriori all'iscrizione possano fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia; decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione, ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, i beni e i rapporti giuridici individuati siano destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA (comma 2 dell'articolo 5 in commento) e costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti; per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato, la SGA risponda nei limiti del patrimonio stesso, salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente; si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2447-*quinquies*, del codice civile 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritti dei creditori; i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società; si applichino le disposizioni dell'articolo 2447-*septies* del codice civile in materia di bilancio, che impongono una separata evidenziazione dei rendiconti riferiti ai diversi patrimoni; il rendiconto separato sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali; infine, per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame, ai patrimoni destinati si applichino le disposizioni del codice civile sopra richiamate.

Il comma 5 prevede che la costituzione dei patrimoni destinati possa essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata da parte della Banca d'Italia sul proprio sito (cfr. articolo 3, comma 2, primo periodo, del provvedimento in esame).

È prevista a riguardo una deroga al regime civilistico di cui all'articolo 2447-*quater*, secondo comma, in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato e all'articolo 2447-*quinquies*, commi primo e secondo, in materia di diritti dei creditori.

Il comma 6 dispone che alla società SGA S.p.A. si applichi la disposizione ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato (ultimi due periodi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Decreto Revisione spesa pubblica).

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori. Ai sensi del comma 1, gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa*) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acqui-

stati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855). Il comma 2 stabilisce che agli investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del richiamato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il comma prevede altresì che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario (comma 6 del citato articolo 9) debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento, tra l'altro, ai profili relativi all'IVA, all'IRES e all'IRAP.

L'articolo 8 (unico comma) prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio» (con dotazione pari a 20 miliardi di euro per l'anno 2017), e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. L'articolo 24 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della *due diligence* sul compendio ceduto (cfr. sopra articolo 4, comma 4), e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti (cfr. sopra articolo 4, comma 5), si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla *due diligence* citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione av-

viene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 10 prevede infine la decorrenza degli effetti.

Il senatore Albertini propone infine un parere non ostativo sul disegno di legge in oggetto.

Prende la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per sottolineare che il decreto-legge n. 99 del 2017 rappresenta il punto più basso raggiunto dalle Camere in questa legislatura. Il provvedimento oggetto di conversione si caratterizza, infatti, oltre che per una evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza costituzionalmente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, anche per una serie innumerevoli di deroghe a previsioni codicistiche e non; il che rappresenta sostanzialmente un inspiegabile regalo fatto dall'Esecutivo ad una banca specificamente individuata. Per tali ragioni annuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto contrario al parere proposto dal relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Cappelletti, esprime netto dissenso rispetto all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo, che testimonia come il Governo abbia ceduto al ricatto di una banca (Intesa Sanpaolo) consegnando, di fatto, nelle sue mani il controllo degli istituti di credito di una intera Regione e disinteressandosi sostanzialmente della sorte delle migliaia di risparmiatori che sono le vere vittime della crisi delle banche venete. Sottolinea altresì che, oltre all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza costituzionalmente prescritti, il provvedimento in titolo si caratterizza anche per una patente violazione delle previsioni del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, trattandosi di un caso evidente di sfruttamento abusivo di posizione dominante. Per tali ragioni annuncia voto contrario al parere proposto dal relatore.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottolinea che il disegno di legge in titolo presenta profili di evidente criticità nelle sue modalità di intervento rispetto a una situazione abnorme e particolarmente grave, che ha pregiudicato i diritti e gli interessi di tantissimi risparmiatori e piccoli azionisti, senza che i responsabili di questi disastri siano stati chiamati a pagare per i loro comportamenti. Ritiene che anche la politica abbia grosse responsabilità, non essendo intervenuta in tempo per evitare quanto accaduto. Per queste ragioni annuncia voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il disegno di legge in oggetto si caratterizza senz'altro per la presenza dei presupposti di necessità e di urgenza costituzionalmente prescritti, in quanto è volto a risolvere una situazione estremamente seria, che si è progressivamente aggravata nel corso degli anni. Esprimendosi favorevolmente sulla proposta di parere del relatore, sottolinea allo stesso tempo l'esigenza di far luce su quanto accaduto ed accertare le eventuali responsabilità, anche penali, degli amministratori

delle banche e degli istituti di credito coinvolti nelle crisi degli ultimi anni.

Nessun altro chiedendo di intervenire e dopo aver accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, il parere non ostativo proposto dal relatore viene posto ai voti ed è approvato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato per domani, giovedì 27 luglio, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alle ore 12 ovvero al termine dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea, se successivo.

Comunica inoltre che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 27 luglio, alle ore 12, è posticipata alle ore 12,30 ovvero al termine dell'Ufficio di Presidenza, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (n. COM (2017) 294 definitivo)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore CORSINI (*Art.1-MDP*) illustra lo schema di osservazioni favorevoli con condizione, sottolineando in particolare la necessità che le risorse necessarie al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sia soddisfatta senza incidere sulle risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo, in settori d'eccellenza, come i programmi europei di navigazione satellitare, il programma europeo di osservazione della terra e il progetto ITER sulla fusione nucleare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con condizione formulata dal relatore, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017*

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto lo scorso 22 giugno tra l'Italia e il Centro meteo europeo, per le infrastrutture e i locali dell'istituto situati nel nostro Paese.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975. Il centro è attualmente sostenuto da 22 Stati membri europei – fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia – e da 12 Stati osservatori – fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, ed in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo potenzialmente pericolose.

Per tali attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra l'altro, il più grande archivio di dati numerici di previsione del tempo. Dal 2015 il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire dove ospitare il nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito. Il concorso è stato vinto – nel dicembre 2016 – dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna – tra i cui soci ci sono la Regione, le locali Università, gli enti di ricerca come CNR, ENEA e Istituto nazionale di fisica nucleare. Il progetto è stato valutato come il migliore, sotto il profilo sia tecnico che finanziario, fra quelli pervenuti. Il progetto, oltre che dal comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.

Le successive riunioni bilaterali fra il Governo italiano, la Regione e i rappresentanti del Centro europeo hanno quindi portato alla definitiva messa a punto dell'Accordo in esame. Il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolo di Bologna, nella zona dell'ex Manifattura Tabacchi.

La collocazione del Centro in Italia rappresenta un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale ma anche per la positive ricadute di carattere economico.

Nello specifico l'Accordo di sede, composto di 8 articoli e di due Allegati, è finalizzato a definire gli aspetti tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area del Tecnopolo, nonché i privilegi e le immunità riconosciuti al centro e al suo *staff*.

L'Accordo fissa in 4 milioni di euro il contributo che il Governo italiano si impegna a versare annualmente al Centro a partire dal 2019; illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi e disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo italiano negli ambiti internazionale e civilistico. Il testo stabilisce inoltre le modalità per le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere modalità attuative dell'intesa e disciplina la risoluzione di eventuali controversie.

I due Allegati al testo sono dedicati ai locali di utilizzo e ai privilegi e alle immunità riconosciuti al centro e al personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019 – con risorse peraltro già rese disponibili dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della Regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2017) 294 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

tenuto conto della necessità che i Paesi membri dell'Unione europea provvedano a dotarsi in modo progressivo di un proprio sistema di difesa comune, finalizzato a proteggere i rispettivi interessi nonché all'assunzione delle loro specifiche responsabilità sul piano geopolitico;

rilevato che l'attuale scenario geopolitico globale rende quanto mai urgente procedere in questa direzione;

ricordata la Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, che ha sottolineato la necessità di investire in capacità strategiche, aumentando la cooperazione settoriale fra i Paesi membri e rafforzando indirettamente anche la NATO;

ricordati altresì il Piano d'azione europeo per la difesa e il Fondo europeo della difesa, strumenti indispensabili per il rafforzamento del comparto della difesa europea e per il consolidamento del mercato unico per la difesa;

apprezzati i documenti presentati della Commissione europea lo scorso 7 giugno, e cioè la Proposta di regolamento istitutiva del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, il Documento di riflessione sul futuro della difesa europea e la Comunicazione sull'istituzione del Fondo europeo per la difesa;

apprezzato che il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della difesa dell'Unione, sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo, e puntando al contempo a sostenere e valorizzare la cooperazione fra le imprese, incluse le piccole e medie, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

apprezzato altresì che tale Programma – che rappresenta il primo atto normativo dell'Unione europea volto ad istituire un programma cofinanziato dal bilancio dell'Unione e finalizzato esplicitamente alla difesa – intende favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, contribuendo a colmare il divario tra ricerca e sviluppo;

sostenendo il nuovo ruolo che, pur nelle condizioni date, la Commissione europea e l'Alto Rappresentante stanno assumendo nell'ambito della difesa comune, anche grazie alla titolarità dell'iniziativa legislativa;

si pronuncia in senso favorevole, con la seguente condizione:

che la necessità di assicurare risorse adeguate al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sia soddisfatta senza incidere sulle risorse per altro già utilizzate in forma duale – militare e civile –, già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo, in settori d'eccellenza come i programmi europei di navigazione satellitare, il programma europeo di osservazione della terra e il progetto ITER sulla fusione nucleare.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

787^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 4, andrebbe chiarito se la fissazione al 46,9 per cento del tasso di recupero sui crediti deteriorati sia adeguato anche per le banche interessate dal decreto-legge, considerando che lo stesso studio da cui la percentuale è estrapolata afferma che «i tassi di recupero differiscono significativamente da banca a banca. Nel periodo considerato alcune banche mostrano una capacità di recupero sistematicamente superiore o inferiore alla media». In relazione all'articolo 7, comma 3, si fa presente che, rispetto alla previgente normativa, il riconoscimento di plusvalenze emerse in sede di trasferimento potrebbe produrre una diminuzione della base imponibile a titolo di imposte sui redditi ed IRAP con conseguenti perdite di gettito. Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito al comma 4 del medesimo articolo, in cui si riconosce che le spese sostenute dal cessionario per la ristrutturazione aziendale e sovvenzionate con i contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – che invece si rendono esenti –

siano in ogni caso deducibili dal reddito complessivo sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP. Su entrambe le questioni andrebbero acquisiti maggiori elementi informativi. Quanto all'articolo 9, comma 2, andrebbe chiarito per quali ragioni la spesa è conteggiata interamente nel 2018, mentre le escussioni potrebbero avvenire anche negli anni successivi. Non sono chiare inoltre le ragioni per cui siano scontati effetti anche sull'indebitamento netto, essendo l'ulteriore quota di un miliardo riconducibile all'operazione principale avente natura meramente finanziaria. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla relativa Nota di lettura del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, premettendo che la relazione tecnica a suo avviso consente già allo stato di elaborare i chiarimenti richiesti dal relatore, si riserva comunque di approfondire nel corso delle prossime sedute gli aspetti indicati.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, programmazione economica.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare la proposta 4.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulle valutazioni relative al testo. Quanto all'emendamento 4.200 sottolinea che il Ministero competente per materia ha espresso una contrarietà legata a ragioni prettamente di merito, mentre per i profili di competenza della Commissione non vi sono obiezioni.

Il RELATORE, anche alla luce di quanto chiarito dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**788^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, osserva che il testo trasmesso differisce rispetto a quanto approvato dalla Commissione innanzitutto per la soppressione della prima parte delle norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, dichiarata inammissibile dal Presidente del Senato. È stata inoltre prolungata fino al 2025 l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria sulla scorta di un esame approfondito che ha portato a individuare maggiori risorse rispetto a quanto inizialmente si ritenevano disponibili. Segnala inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica, ad una modifica dell'articolo 3, comma 17-ter volta a garantire l'invarianza degli oneri rispetto alla legislazione vigente e alla soppressione dell'articolo 12, comma 8-bis.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nell'emendamento del Governo, non vi sono differenze rispetto ai testi approvati dalla Commissione.

Ritiene che la Commissione possa accogliere positivamente le modifiche suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato in quanto ispirate a un criterio prudenziale di salvaguardia dei saldi di finanza pubblica.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea quanto emerso dalla discussione.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è sconvocata. Informa altresì che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 luglio 2017, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

519^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 7 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 e 7.25.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice BOTTICI (M5S), posto ai voti è respinto l'emendamento 7.9.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.24 la senatrice BOTTICI (M5S).

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Sull'emendamento 7.26 interviene il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rimarcando l'esigenza di specificare in norma che gli indennizzi ricevuti in relazione alla liquidazione delle due banche sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che sta per essere emanata una circolare dell'Agenzia delle entrate che chiarisce la non tassabilità degli indennizzi in commento. Ritiene pertanto superfluo un intervento normativo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento trattandosi di un tema molto delicato che non può essere affidato ad uno strumento di indirizzo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) condivide l'orientamento del Governo vista l'esplicita dichiarazione del sottosegretario Baretta circa l'univoca interpretazione della non tassabilità.

Interviene nuovamente il sottosegretario BARETTA rimarcando che la disciplina fiscale vale per tutti i tipi di indennizzo previsti dai vari provvedimenti in materia di crisi bancaria.

Dopo un intervento del senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 7.26 e 7.27 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

La Commissione poi respinge l'emendamento 7.8.

In relazione all'emendamento 7.0.1 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano il presentatore al ritiro preannunciandone l'accoglimento se trasformato in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che l'ordine del giorno sulla materia oggetto dell'emendamento potrebbe essere favorevolmente valutato, ma esso deve essere considerato anche alla luce degli strumenti di indirizzo presentati in Assemblea sulla più ampia materia della responsabilità degli amministratori. D'altro canto, sollecita i Gruppi a chiarire l'orientamento su un eventuale ordine del giorno.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime una valutazione fortemente critica dell'emendamento e anche su un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che gli ordini del giorno sui quali la Commissione potrà convergere riguardano una serie di questioni nelle quali rientra in pieno titolo anche un intervento sugli amministratori e sui liquidatori, del resto circoscritto per date e soggetti ben definiti.

A giudizio del senatore TOSATO (*LN-Aut*) la specificità dell'intervento normativo prefigurato nell'emendamento ne caratterizza gli aspetti critici ed esprime quindi una sua valutazione fortemente contraria.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Vengono quindi dichiarati inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 8.0.1.

Si passa quindi all'esame dei due emendamenti precedentemente accantonati.

Dopo un intervento del sottosegretario BARETTA, la senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 4.23 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.37.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nella seduta già convocata alle ore 14,30 la Commissione procederà all'esame degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**520^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno. Dà quindi conto della presentazione degli ordini del giorno G/2879/50/6 (derivante dalla trasformazione degli emendamenti 7.26 e 7.27, G/2879/51/6 (derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.8 e G/2879/52/6 (derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.23), pubblicati in allegato.

La senatrice PUPPATO (PD) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/2879/3/6, G/2879/9/6, G/2879/32/6, G/2879/33/6 e G/2879/49/6.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno G/2879/3/6, G/2879/5/6, G/2879/7/6, G/2879/9/6, G/2879/14/6, G/2879/15/6, G/2879/32/6 e G/2879/33/6, specificando che tale disponibilità è condizionata alla soppressione delle premesse e all'impiego nella parte dispositiva di una formulazione tesa a impegnare il Governo alla valutazione dell'opportunità delle misure proposte. Riguardo agli ordini del giorno G/2879/5/6 e G/2879/7/6 invita altresì a sostituire il termine «azionisti» con «risparmiatori». In riferimento all'ordine del giorno G/2879/9/6 propone di limitare l'impegno del Governo alla valutazione della possibilità di estendere oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per

accedere al Fondo. Riguardo all'ordine del giorno G/2879/15/6 propone di limitare il dispositivo alla parte concernente la creazione di una commissione di conciliazione.

Le modifiche proposte sono accettate dai rispettivi proponenti. Gli ordini del giorno, così come riformulati (pubblicati in allegato), sono dunque accolti dal GOVERNO.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno G/2879/25/6.

Vengono quindi posti separatamente in votazione gli ordini del giorno G/2879/1/6, G/2879/2/6, G/2879/4/6, G/2879/6/6, G/2879/8/6, G/2879/10/6, G/2879/11/6, G/2879/12/6, G/2879/13/6 e G/2879/42/6, sui quali il parere del GOVERNO è contrario, che risultano respinti.

I senatori CARRARO (*FI-PdL XVII*) e ROSSI (*PD*) presentano l'ordine del giorno G/2879/100/6, pubblicato in allegato.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/2879/16/6.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2879/100/6.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) mette in evidenza la diversità di impostazione dell'ordine del giorno G/2879/100/6 rispetto all'ordine del giorno G/2879/16/6, sottolineando come l'impegno relativo alla responsabilità degli amministratori sia coerente con lo Stato di diritto e incompatibile con qualsiasi ipotesi di sanatoria.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) esprime una valutazione positiva sull'ordine del giorno G/2879/100/6. Suggestisce peraltro un'integrazione volta a comprendere un riferimento alla previsione dell'interdizione ai pubblici uffici a carico degli amministratori di banche responsabili di reati.

Il sottosegretario BARETTA ritiene che il tema delle pene accessorie sia di per sé compreso nella formulazione dell'ordine del giorno.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime perplessità rispetto ai margini di interpretazione impliciti nel riferimento al riconoscimento di particolari condizioni nelle quali hanno avuto luogo le condotte degli amministratori.

Il sottosegretario BARETTA considera che il principio generale di responsabilità rispetto al compimento di reati sia trattato in modo adeguato dalla formulazione proposta.

Il senatore AIROLA (*M5S*) giudica incongruo il riferimento relativo alle responsabilità affidate agli amministratori.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'adeguatezza della formulazione proposta.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) paventa il rischio di interpretazioni inopportune sulla base del carattere non sufficientemente stringente del testo e preannuncia una valutazione critica.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2879/100/6, facendo presente che tale atto di indirizzo sintetizza i temi degli ordini del giorno G/2879/17/6, G/2879/18/6, G/2879/19/6, G/2879/20/6, G/2879/21/6, G/2879/22/6, G/2879/23/6 e G/2879/24/6.

I presentatori dei summenzionati ordini del giorno rinunciano alla votazione dei medesimi.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2879/48/6. Esprime inoltre una valutazione positiva sull'ordine del giorno G/2879/49/6, che propone di riformulare nel senso prospettato in riferimento agli ordini del giorno precedentemente trattati.

Il senatore SANTINI (*PD*) accoglie la proposta del sottosegretario Baretta e riformula l'ordine del giorno G/2879/49/6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime dubbi sull'indirizzo recato dall'ordine del giorno G/2879/49/6 (testo 2), ritenendone la formulazione eccessivamente generica rispetto alle modalità di acquisizione al patrimonio statale di Palazzo Thiene. Considera inoltre necessaria un'integrazione volta a prevedere il coinvolgimento di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni storici e artistici ivi contenuti, paventando che anche sui beni artistici oggetto della cessione possano emergere comportamenti speculativi. Rileva inoltre che risulterebbe opportuna una verifica generale circa le opere d'arte custodite dalle banche.

Il senatore SANTINI (*PD*) giudica sufficiente il riferimento alla previsione di riferimento a un'idonea previsione normativa.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva l'opportunità e la complessità di idonea valutazione del patrimonio numismatico.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) auspica che la gestione di Palazzo Thiene e delle relative collezioni resti affidata al soggetto privato quale la banca cessionaria, in considerazione degli esiti insoddisfacenti della gestione statale.

Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l'ordine del giorno G/2879/49/6 (testo 2).

La Commissione rinuncia a procedere alla votazione degli ordini del giorno G/2879/26/6, G/2879/27/6, G/2879/29/6, G/2879/30/6, G/2879/31/6, G/2879/34/6, G/2879/35/6, G/2879/36/6, G/2879/37/6, G/2879/38/6, G/2879/39/6, G/2879/40/6, G/2879/41/6, G/2879/43/6, G/2879/44/6 e G/2879/45/6, sui quali è contrario il parere del sottosegretario BARETTA, il quale propone quindi di apportare agli ordini del giorno G/2879/50/6, G/2879/51/6 e G/2879/52/6 le modifiche del tenore già indicato in precedenza. Peraltro, soffermandosi sull'ordine del giorno G/2879/51/6 ritiene sufficiente la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, mentre riguardo all'ordine del giorno G/2879/52/6 nota che i compensi dei liquidatori risultano stabiliti dalla Banca d'Italia e di entità non elevata.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) accoglie le modifiche proposte in riferimento all'ordine del giorno G/2879/50/6.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) accetta di modificare gli ordini del giorno G/2879/51/6 e G/2879/52/6 nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/2879/50/6 (testo 2), G/2879/51/6 (testo 2) e G/2879/52/6 (testo 2), pubblicati in allegato sono accolti dal GOVERNO.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione il mandato al relatore.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) interviene per dichiarazioni di voto contrario a nome del proprio Gruppo, richiamando il ritardo con il quale si è proceduto rispetto alle situazioni di crisi, che ha impedito l'adozione di soluzioni migliori, nonché l'impossibilità per il Parlamento di intervenire sul testo in esame, al fine di modificare aspetti essenziali.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame e lamenta l'atteggiamento di chiusura di Governo e maggioranza rispetto alla possibilità di migliorare per mezzo di opportuni emendamenti il testo. Preannuncia pertanto il voto contrario a nome della propria parte politica.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, lamenta l'incapacità a livello di Unione europea di fare presente l'inadeguatezza degli istituti di gestione delle crisi bancarie predisposti, benché ne sia ormai generalmente riconosciuta l'inadeguatezza, a fronte della quale nel caso italiano è risultato necessario individuare soluzioni normative eterogenee. Considera inoltre criticabile il decreto-legge

in esame in ragione delle numerose e rilevanti deroghe alla legislazione vigente, in particolar modo in riferimento alla legge fallimentare.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto contraria a nome del proprio Gruppo, mettendo in evidenza come il Governo abbia inteso privilegiare la rapidità dei tempi di approvazione rispetto alla qualità dei contenuti. Dà atto comunque al Presidente relatore di aver garantito una discussione sufficientemente ampia rispetto ai diversi orientamenti politici presenti in Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo presente che il decreto-legge n. 99 rappresenta uno strumento adeguato rispetto alla necessità di prevedere una soluzione in tempi rapidi e in assenza di alternative plausibili.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,25.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2879**

G/2879/3/6 (testo 2)

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere procedure semplificate di successione nei procedimenti giudiziari in corso per i risparmiatori che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie ancora pendenti contro le medesime banche o ottenuto sentenza loro favorevole.

G/2879/5/6 (testo 2)

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, anche legislative, volte ad evitare che le somme ricevute dai risparmiatori a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi siano sottoposte ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

G/2879/7/6 (testo 2)

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, per prevedere una proroga del termine concesso ai risparmiatori per presentare la domanda di insinuazione al passivo al fine di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto in capo agli stessi.

G/2879/9/6 (testo 2)

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo.

G/2879/14/6 (testo 2)

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dai risparmiatori a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi.

G/2879/15/6 (testo 2)

PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a creare una commissione di conciliazione per gli azionisti *retail* vittime di *misseling*, al fine di poter dare risposte rapide a chi vi ricorrerà e poter quindi distinguere tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole e chi invece fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate in merito a quanto stava sottoscrivendo.

G/2879/32/6 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a vigilare affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti lavoratori rientranti nel perimetro della *bad bank*.

G/2879/33/6 (testo 2)

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo a tutelare i lavoratori che prestano servizio presso le società di servizi.

G/2879/49/6 (testo 2)

SANTINI, FILIPPIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

fra i beni di proprietà di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, attraverso la controllata Immobiliare S.p.A., vi è anche l'edificio denominato Palazzo Thiene, sito in Vicenza, sede storica della Banca Popolare di Vicenza, oggi adibito prevalentemente a sede museale;

tale edificio, realizzato in forme gotiche nel 1490 da Lorenzo da Bologna, fu oggetto di una grandiosa ristrutturazione che ha visto l'apporto dello stesso Andrea Palladio. L'edificio contiene al suo interno varie collezioni artistiche quali:

la Pinacoteca, che annovera soprattutto dipinti dal XV al XIX di grandi maestri veneti, tra i quali Bartolomeo Montagna, Giovanni Buonconsiglio, Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Domenico Brusaporci, Bernardino Licinio, Valerio Belli, Alessandro Vittoria, Andrea Michieli, Giulio Carpioni, Francesco Maffei, Jacopo Tintoretto, Gaspare Diziani, Marco Ricci, Sebastiano Ricci, Giuseppe Zais, Giambattista Piazzetta, Il Padovano, Giambattista Tiepolo, Giannantonio Pellegrini, Antonio Zanchi, Alessandro Longhi, Giandomenico Tiepolo, Noè Bordignon;

il museo Remondini che raccoglie stampe settecentesche della tipografia Remondini, consta di 300 incisioni con 100 vedute ottiche di città d'Italia e d'Europa;

il Museo della Ceramica popolare vicentina che comprende oltre 150 ceramiche raccolte dallo scrittore e critico d'arte Leonardo Borghese;

la raccolta delle Oselle veneziane, monete-medaglie coniate dai Dogi dal 1521 fino alla caduta della Repubblica Veneta, la più completa esistente al mondo;

la collezione Arturo Martini composta da 16 sculture di Arturo Martini,

dall'elencazione si evince che tale compendio museale ha una impronta sostanzialmente Veneto vicentina, che integra perfettamente le collezioni civiche e comunali. L'edificio è sottoposto a vincolo tanto monumentale quanto pertinenziale per i beni mobili;

negli ultimi anni centinaia di scuole vicentine hanno visitato questo museo, che è percepito, nel tessuto sociale e culturale della città, come parte integrante della stessa. Il Palazzo non ha un interesse per la funzione bancaria, appunto perché trasformato in un museo. Non sarebbero compresi, e costituirebbero un ulteriore vulnus ad una situazione sociale già tesa, una sua chiusura o vendita;

impegna il Governo,

a garantire che il Palazzo Thiene mantenga intatta la sua funzione di contenitore museale aperto al pubblico, e non sia consentita alcuna dispersione delle opere d'arte ivi custodite e opportunamente periziate nel loro valore. A tal fine, a prevedere, con idonea previsione normativa, che il museo «Palazzo Thiene» venga acquisito al patrimonio dello Stato e messo a disposizione della città nella rete civica museale.

G/2879/50/6 (testo 2)

TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

ad escludere dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi.

G/2879/50/6 (già em. 7.26 e 7.27)

TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);

la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

il governo ha però dichiarato che, mediante una diversa circolare, specificherà l'esclusione di tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale,

impegna il Governo:

ad escludere dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli indennizzi rice-

vuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Vento Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, e, altresì, a rendere compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.

G/2879/51/6 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;

l'articolo 1, al comma 3, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di presentare la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 unitamente alla relazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2017, n. 15;

a valutare l'opportunità di presentare, unitamente alla relazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2017, n. 15, una relazione avente ad oggetto:

- a) lo stato di attuazione della liquidazione delle Banche;
- b) le operazioni inerenti il contratto di cessione e nello specifico l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3;
- c) gli interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle Banche ai sensi dell'articolo 4;
- d) le operazioni relative alla gestione dei crediti deteriorati da parte della Società per la Gestione di Attività S.p.A. ai sensi dell'articolo 5;

e) lo stato di attuazione dell'operazione relative al ristoro degli investitori ai sensi dell'articolo 6.

G/2879/51/6 (già em. 1.8)

BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;

l'articolo 1, al comma 3, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto;

impegna il Governo:

a presentare la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 unitamente alla relazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2017, n. 15;

a presentare unitamente alla relazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2017, n. 15, una relazione avente ad oggetto:

- a) lo stato di attuazione della liquidazione delle Banche;
 - b) le operazioni inerenti il contratto di cessione e nello specifico l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3;
 - c) gli interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle Banche ai sensi dell'articolo 4;
 - d) le operazioni relative alla gestione dei crediti deteriorati da parte della Società per la Gestione di Attività S.p.A. ai sensi dell'articolo 5;
 - e) lo stato di attuazione dell'operazione relative al ristoro degli investitori ai sensi dell'articolo 6.
-

G/2879/52/6 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2 comma 1, stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità degli organi liquidatori, che saranno poi rimborsate al cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una limitazione delle indennità spettanti agli organi liquidatori secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, recepita nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

G/2879/52/6 (già em. 4.23)

BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2 comma 1, stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità degli organi liquidatori, che saranno poi rimborsate al cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze;

impegna il Governo:

a prevedere una limitazione delle indennità spettanti agli organi liquidatori secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, recepita nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

G/2879/100/6

CARRARO, Gianluca ROSSI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a tutelare i piccoli risparmiatori che hanno investito a seguito di operazioni di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita di azioni messe in atto nei loro confronti, con scarsa trasparenza e senza le necessarie informazioni sul grado di rischio, dai suddetti istituti;

a favorire l'adozione tempestiva di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite, con particolare riguardo alla responsabilità dei vertici aziendali, volta da un lato a prevedere un inasprimento delle pene per coloro che verranno ritenuti colpevoli dei reati ascritti e, dall'altro, il riconoscimento di particolari condizioni nelle quali si sono svolte in specifiche situazioni le responsabilità affidate agli amministratori nell'ottica della continuità aziendale;

a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire un equo trattamento di ristoro a tutti gli investitori coinvolti e penalizzati da comportamenti illeciti nella gestione delle banche e che hanno causato le crisi del sistema bancario susseguitesì negli ultimi due anni.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sulla riorganizzazione del Dicastero

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente alla seduta di oggi. Fa presente peraltro che l'oggetto della procedura informativa riguarda

le cosiddette «riorganizzazioni» del Dicastero, su cui la Commissione desidera avere un aggiornamento.

Ha quindi la parola il ministro FRANCESCHINI, il quale premette che la riforma è stata attuata in fasi successive all'interno di un unico disegno, senza alcuna contraddizione. Dopo aver brevemente riepilogato la legislazione italiana, afferma che l'Italia vanta un primato nel mondo per la tutela del patrimonio culturale, frutto di norme e di un radicamento territoriale di strutture che rappresentano un'eccellenza. L'Italia è stata dunque un punto di riferimento all'estero e può fregiarsi di aver vinto la battaglia per il recupero dei centri storici, anche grazie alla lungimiranza dei padri costituenti che hanno espressamente menzionato la tutela del paesaggio.

Riscontra invece un certo ritardo sulla valorizzazione, tenuto conto che non sempre sono presenti strumenti didattici e multimediali, luoghi di ristoro, strutture per bambini che possono rendere più piacevole la fruizione dei luoghi. Ricorda peraltro che il sistema museale dipendeva dalle sovrintendenze e proprio su tali aspetti è intervenuta la riforma, creando anzitutto la Direzione generale musei, seguita dalle Direzioni generali educazione e ricerca e arte e architettura contemporanea. A tale ultimo riferimento, ritiene che l'investimento nell'arte contemporanea non debba essere alternativo a quello sul patrimonio.

Dopo essersi soffermato sul Piano strategico del turismo, che costituisce il quadro di riferimento per tali attività, informa che ARCUS e ALES sono state fuse in un'unica società *in house* che gestisce servizi aggiuntivi e può rappresentare un'alternativa rispetto all'affidamento ai privati. Nel sottolineare che ulteriori possibilità sono rappresentate dallo svolgimento di gare attraverso la CONSIP o dall'affidamento delle gare ad Invitalia come stazione unica appaltante per lavori di importo superiore a determinate soglie, rimarca che la riforma ha migliorato la distribuzione territoriale delle sovrintendenze. Fa presente infatti che, prima della riforma, sullo stesso bene potevano intervenire anche tre sovrintendenze diverse, dando risposte potenzialmente discordanti tra loro. È stata invece creata la sovrintendenza unica, che ha al suo interno diversi responsabili per i vari settori. Riferisce quindi che attualmente vi sono 39 sovrintendenze uniche, le quali possono interfacciarsi con facoltà universitarie che si occupano di beni culturali, sul modello dei policlinici, tenuto conto che in ognuna di esse vi sono i responsabili di educazione e ricerca. Nell'evidenziare che alle sovrintendenze archivistiche sono state affidate le competenze sulle biblioteche, pone l'accento sulle sovrintendenze cosiddette «speciali» relative a L'Aquila e alle ipotesi di calamità naturali, come è stato il caso del terremoto dell'agosto scorso che ha interessato ben quattro regioni.

Precisa altresì che i musei non dipendono più dalle sovrintendenze e che sono stati creati 17 poli museali regionali, cui si aggiungono 32 musei con autonomia speciale. Fa presente in proposito che in precedenza gli incassi dei musei confluivano in un unico capitolo di bilancio del Ministero

dell'economia e delle finanze, mentre oggi ritornano direttamente al sistema museale, con un indubbio salto di qualità. Rende noto quindi che gli incassi sono in aumento, come anche il numero dei visitatori, passati da 38 milioni nel 2014 a 45,5 milioni nel 2016. Rivendica dunque l'incremento di circa 10 milioni di visitatori in quattro anni, che consentirà di raggiungere la soglia di 50 milioni di accessi. Ricorda comunque che il 10 per cento degli incassi finanzia un fondo di solidarietà nazionale per sostenere i musei più in difficoltà, al netto dei costi del personale che sono a carico del Dicastero.

Passando poi al Parco archeologico di Pompei e al Parco archeologico del Colosseo, osserva che le recenti sentenze nn. 3665 e 3666 del 24 luglio del Consiglio di Stato, pronunciatesi in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, consentiranno di riprendere la selezione internazionale. Ritiene quindi che ciò rappresenti una grande sfida per il Paese, ferma restando la collaborazione continua con il Comune di Roma.

Riconosce comunque che occorre un ulteriore sforzo sui poli museali, che rappresentano un coordinamento dei musei e dovrebbero acquisire maggiormente una loro identità, tenuto conto che il relativo direttore dovrebbe avere proprio un ruolo di coordinamento e non di gestione. Registra del resto con favore notevoli miglioramenti dal punto di vista sia delle risorse che del personale, atteso che dal 2014 al 2016 il bilancio del Dicastero è aumentato del 30 per cento.

Fornisce poi alcuni dettagli sull'*Art bonus*, introdotto prima in via sperimentale e poi a regime ed esteso a diverse realtà: comunica che finora sono stati censiti 175 milioni di euro di entrate e circa 1.060 enti registrati come percettori. In proposito, rende noto che anche le imprese hanno cominciato ad interessarsi a tale strumento, anche se occorre un impegno aggiuntivo per favorire tanto le piccole donazioni quanto quelle delle grandi aziende. Reputa altresì necessario lavorare sulle strutture statali, tra cui musei e sovrintendenze, le quali non sono preparate ad utilizzare il meccanismo dell'*Art bonus*, per incentivare il quale c'è bisogno dunque di più tempo e di una formazione mirata del personale.

Riferisce conclusivamente che le assunzioni previste erano inizialmente di 500 funzionari, poi aumentati a 700 in base a criteri proporzionali rispetto ai posti vacanti in pianta organica. Considerato che la graduatoria consente di arrivare fino a 1000 assunzioni, assume l'impegno, auspicabilmente supportato anche dal Parlamento, di realizzare effettivamente tutte le immissioni in ruolo possibili.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) domanda quali siano i tempi e le modalità per la sostituzione del segretario generale del Dicastero, prossimo al pensionamento.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), dopo aver chiesto al Ministro un approfondimento anche sulle cifre esposte, ritiene che la ristrutturazione delle sovrintendenze abbia rappresentato un passo in avanti. Richiamando infatti la propria esperienza di amministratore locale, ricorda di essersi spesso imbattuto in pareri discordanti di diverse sovrintendenze coinvolte nei processi amministrativi, al punto che spesso i beni rischiavano addirittura di non essere tutelati. Afferma peraltro che la riforma consente di dare risposte in tempi più certi e costituisce un salto di qualità del Ministero, anche nell'ottica di favorire il turismo.

In merito all'*Art bonus*, precisa di aver ritenuto a suo tempo essenziale attribuire un carattere strutturale alla misura, per diffondere la quale occorre un cambiamento culturale. Sollecita quindi il Ministero ad avviare un'opera di divulgazione e comunicazione affinché vi sia un'applicazione più diffusa, tenuto conto che in alcune realtà regionali si registrano notevoli difformità nell'attuazione di tale strumento. Propone peraltro di ampliare il campo dei beneficiari non soltanto rispetto ai beni di proprietà pubblica ma anche a quelli di utilizzo pubblico. Ritiene conclusivamente che la defiscalizzazione rappresenti una spinta positiva, in grado di produrre anche ricadute sul turismo, e domanda se vi siano le condizioni per allargare i campi di azione dell'*Art bonus*.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) afferma che l'*Art bonus* ha suscitato positivo interesse e ne suggerisce quindi l'estensione anche alle edizioni di arte, alle biografie e alle opere complete di artisti. Reputa infatti che esso potrebbe rappresentare un incentivo per i privati non solo in vista della tutela e della valorizzazione, ma anche della divulgazione.

Ribadisce altresì che, nonostante avesse inizialmente difeso il mantenimento delle distinte sovrintendenze, l'esperienza della sovrintendenza unica ha avuto un buon esito, con particolare riferimento a quella di Bari, fermo restando che dovrebbe esserci maggiore attenzione alla valenza archeologica.

Richiama poi un tema già oggetto di sindacato ispettivo, relativo all'accesso gratuito al Pantheon di Roma. Nel sottolineare l'elevato impatto antropico su tale bene, ritiene opportuno imporre un costo minimo di ingresso, tanto più che si tratta di uno dei luoghi più visitati.

Quanto alle assunzioni, sollecita il Ministro a aumentare ancor più il numero delle immissioni in ruolo, data l'importanza strategica dei beni culturali. Registra poi notevoli differenze tra Nord e Sud per quanto riguarda il *crowdfunding* a livello qualitativo e quantitativo. Suggerisce perciò di avviare una campagna di sensibilizzazione nazionale per incentivare tale misura soprattutto al Sud, dove il tessuto socio-economico assicura una rispondenza inferiore.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) pone l'accento sulla formazione relativa ai beni culturali, manifestando vivo apprezzamento per l'istituzione della Direzione generale educazione e ricerca. Ritiene infatti che essa rappresenti un elemento innovativo della riforma, suscettibile di in-

crementare le relazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su cui peraltro la Commissione si è espressa in varie occasioni positivamente.

Ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato il Documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio culturale. Nel richiamare i contenuti del decreto legislativo n. 60 del 2017, manifesta un giudizio positivo sulla creazione di una cabina di regia tra i due Dicasteri dei Beni culturali e dell'Istruzione in vista dell'adozione del Piano delle arti, che potrà creare sinergie e attirare un pubblico sempre più eterogeneo. Rileva tuttavia che, allo stato attuale, è difficile monitorare la presenza di minori che fruiscono concretamente dei beni culturali. Comunica quindi di aver presentato un emendamento al disegno di legge n. 2287-*bis* proprio per avviare un monitoraggio sulle politiche rivolte a quel tipo di pubblico.

Domanda poi se sia possibile, all'interno della Direzione generale educazione e ricerca, creare una forte rete di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché anche l'alternanza scuola-lavoro possa essere esercitata in ambiti culturali, considerate le esperienze innovative già avviate.

In ultima analisi, chiede se il *bonus* cultura per i diciottenni riuscirà ad essere esteso anche alla musica registrata.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) manifesta dubbi sulle reali possibilità dell'Italia di mantenere il primato internazionale nella tutela del patrimonio, alla luce dei provvedimenti approvati dal Governo tra i quali cita la riforma del Dicastero, il decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia», le modifiche al Codice degli appalti e il disegno di legge sulla concorrenza.

In merito alla tutela dei centri storici, richiamando il caso di Venezia, ritiene che essa vada perseguita attraverso una seria battaglia sul passaggio delle grandi navi e sui limiti alle attività commerciali, che rischiano di snaturare tali realtà. Chiede dunque quale sia l'opinione del Ministro in merito alla situazione di alcuni centri storici a rischio di spopolamento.

Passando all'industria creativa, invita a tener distinta la finalità propria dell'industria, ossia generare valore economico, rispetto a quella del patrimonio culturale, volta a determinare un valore aggiunto indiretto che rappresenta una fonte inesauribile di ispirazione anche per il *Made in Italy*. Ritiene dunque imprescindibile abbandonare la logica della monetizzazione in base alla quale il patrimonio va tutelato solo in quanto in grado di produrre ricchezza economica.

Quanto ad ALES, registra una certa sproporzione tra le figure apicali e il resto del personale, su cui chiede perciò un chiarimento. Concorda comunque sull'attribuzione alla nuova società della gestione dei servizi aggiuntivi, purchè si distingua la valorizzazione dalle altre attività, onde capire se le funzioni di valorizzazione debbano essere lasciate solo alle società concessionarie.

In ordine alla sovrintendenza unica, paventa il rischio che il sovrintendente perda il ruolo tecnico, tanto più che deve affidarsi a funzionari che di fatto svolgono compiti dirigenziali. Domanda quindi al Ministro se siano stati preventivamente ascoltati i dipendenti delle sovrintendenze, considerato il *caos* che si è creato anche a seguito dei continui spostamenti a cui sono sottoposti i funzionari.

Relativamente al sistema dei musei, sarebbe stato più opportuno a suo avviso rivedere solo le modalità di attribuzione degli incassi, atteso che l'autonomia dei musei dovrebbe essere accompagnata da una amministrazione forte. Anche in questo caso, chiede di conoscere l'opinione dei lavoratori di tali realtà.

In ordine alle recenti sentenze del Consiglio di Stato sul Parco archeologico del Colosseo, si astiene da commenti di merito per rispetto delle istituzioni. Si interroga tuttavia sulla composizione di tale collegio alla luce di alcune sentenze alquanto dubbie, senza comunque mettere in discussione la terzietà dell'organismo.

Richiamando poi l'audizione del segretario generale del Dicastero sul *bonus* cultura per i diciottenni, ricorda che in quella sede era stata resa nota una eccedenza di risorse che avrebbe dovuto essere impiegata per estendere ulteriormente la misura. Rileva tuttavia criticamente che nel cosiddetto «decreto-legge Mezzogiorno» (A.S. n. 2860), attualmente all'esame dell'Assemblea, le risorse del *bonus* cultura vengono impiegate per finanziarie le province e dunque non risulta chiara la volontà del Governo.

Chiede altresì se il Ministero abbia intenzione di mappare il patrimonio materiale e immateriale, come richiesto dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla mappa dei luoghi dell'abbandono. Dopo aver domandato chiarimenti sull'archeologia industriale, rileva criticamente che gli archivi e le biblioteche potrebbero essere potenziati creando dei poli di aggregazione culturale, anche nella prospettiva di contrastare la dispersione scolastica.

Il senatore TOCCI (*PD*) ritiene che la sentenza n. 3666 del 2017 del Consiglio di Stato sul Parco archeologico del Colosseo abbia dei caratteri fortemente innovativi per quanto attiene all'interpretazione del diritto. Pur non condividendo i sospetti della senatrice Montevicchi, prende atto che alla luce di tale sentenza non è più necessaria la riserva di legge sull'organizzazione degli uffici. Se ciò fosse stato previsto a livello legislativo, sarebbero state evitate numerose leggi di dettaglio sull'articolazione degli uffici. Sottolinea altresì che, sempre in base alla pronuncia del Consiglio di Stato, per i beni culturali non vale il divieto di nominare gli stranieri a capo degli uffici pubblici: anche in questa circostanza, sarebbe stato più lineare introdurre una esplicita previsione normativa. Lamenta quindi il modo – a suo avviso – contorto e indiretto di legiferare, passando attraverso atti amministrativi, rilevando criticamente che sulla scelta istitutiva del Parco archeologico del Colosseo non è stata possibile una discussione di merito. Manifesta peraltro perplessità sul contenuto della sentenza nella

parte in cui afferma che il direttore del Parco archeologico svolge funzioni economiche e solo sporadicamente funzioni di tutela. Chiede dunque rassicurazione al Ministro, esprimendo viva preoccupazione per la tutela dei beni inseriti nel predetto Parco archeologico.

Ravvisa poi una certa contraddittorietà nella riforma dell'amministrazione, tenuto conto ad esempio che per i Fori e la zona dell'Appia Antica a Roma si sovrappongono competenze molteplici, con una frammentazione tra più strutture. Ritene inoltre che la separazione tra i musei e le sovrintendenze abbia creato alcuni problemi, soprattutto a livello locale, in termini di collocazione delle sedi e del personale, dovuti di fatto alla distinzione di tali strutture in compartimenti stagni. Con particolare riferimento alla sovrintendenza unica, riconosce che essa potrebbe produrre effetti positivi purché venga gestita in maniera ottimale. Domanda perciò come si raggiunga l'equilibrio all'interno dei responsabili dei diversi settori, come siano selezionati questi ultimi e in che modo vengano risolte le eventuali controversie. Paventa infatti il rischio di determinare involontariamente una situazione di appannamento del ruolo e della professionalità delle sovrintendenze, purtroppo subordinate alle prefetture. Invoca infine un rafforzamento dell'autonomia, del prestigio e della professionalità delle sovrintendenze.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) afferma che la mentalità, diffusa nel Paese, di considerare i beni culturali secondo un approccio antico, senza apprezzare le novità, andrebbe superata nel dibattito pubblico, tanto più che il processo realizzato dal Dicastero mira ad una maggiore modernità ed efficienza. Invita dunque ad apprezzare il grande sforzo compiuto finora, da cogliere senza pregiudizi. Riconosce comunque l'esigenza di rafforzare la strategia, atteso che la riforma si confronta con carenze storiche e strutturali che vanno colmate tentando di reimpostare l'organizzazione.

Concorda quindi con la necessità di intensificare la valorizzazione, anche attraverso l'immissione in ruolo di nuove professionalità. Si augura perciò che nella prossima legge di bilancio sia ulteriormente potenziata la capacità assunzionale del Dicastero al fine di consentire l'accesso ai giovani. Dopo aver sottolineato che la funzione di tutela non configge con quella di valorizzazione, sollecita maggiore trasversalità degli interventi attraverso l'azione congiunta di tutti i soggetti che lavorano tanto sulla tutela quanto sulla valorizzazione. Apprezza peraltro l'istituzione della Direzione generale educazione e ricerca, rilevando con favore la coerenza degli interventi anche con riferimento alla scuola, nell'ottica di promuovere la formazione sui beni culturali. Si dichiara quindi soddisfatta del lavoro finora svolto, ribadendo l'esigenza di assumere giovani nel settore.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) concorda sulla necessità di coniugare la tutela con un'ampia possibilità di fruizione, ricca e diversificata. Riallacciandosi alle considerazioni dei senatori Tocci e Michela Montevocchi, i quali hanno prefigurato scenari a suo giudizio preoccupanti, si interroga

a sua volta sulla capacità dell'Italia di mantenere la propria *leadership* sulla tutela.

Afferma poi che l'incremento dei visitatori è dovuto anche alla possibilità di accesso gratuito a determinate condizioni. Rammenta infatti di aver chiesto al Ministro, in precedenti occasioni, di introdurre la gratuità per i nonni con nipoti rispetto alla quale il Dicastero ha poi operato una scelta di apertura generalizzata in precisi periodi dell'anno.

In relazione alle realtà locali, esprime forte preoccupazione per il mantenimento della legalità. Cita ad esempio gli arresti e le indagini in corso sui dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella sovrintendenza speciale de L'Aquila. Pone dunque in risalto il problema della corruzione nel settore, collegato anche ad aspetti economici.

Quanto ai concorsi per i funzionari, invoca chiarimenti sulle discriminazioni che hanno penalizzato i restauratori nel bando del 2016, domandando in che modo si intenda sanare tale situazione.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che non vi sia sufficiente tempo per la replica. Chiede dunque al Ministro se sia disponibile a rinviare il seguito della procedura informativa a mercoledì 2 agosto, alle ore 14.

Il ministro FRANCESCHINI assicura la propria disponibilità ad intervenire nel giorno indicato.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

328^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2603) CROSIO ed altri. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in esame è stato riassegnato in sede deliberante dopo essere stato esaminato e approvato con modifiche in sede referente. Propone pertanto di acquisire i lavori già svolti nella sede precedente, inclusi il dibattito e i pareri già espressi dalle altre Commissioni.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo che, come già precisato dal Presidente, è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. L'approfondito esame svolto in sede referente è stato accompagnato da un'ampia attività istruttoria, nel corso della quale sono stati acquisiti i contributi di tutti i vari soggetti pubblici e privati interessati. Ciò ha portato alla definizione di un testo condiviso, ampiamente integrato rispetto al testo originario del provvedimento, assunto come testo base per l'esame in tale sede.

Passa quindi a illustrare in dettaglio il testo. Evidenzia anzitutto che gli emendamenti approvati all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione di dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni (comma 1), hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliano opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite operatore per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze fisse e mobili loro intestate, al registro pubblico delle opposizioni (comma 2). In tale registro, peraltro, sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati (comma 3). È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori, anche per periodi di tempo definiti (comma 4). Con l'iscrizione al registro, si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati (comma 5). È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro (comma 6).

Si è poi previsto che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non possa comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato non riferibili ai prodotti o ai servizi da lui stesso offerti (comma 7). Nel caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati (comma 8). Per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame sono state previste sanzioni, che possono contemplare anche la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli operatori (commi 9 e 10). Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche (comma 11).

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro, e di conseguente aggiornamento delle proprie liste, da parte degli operatori che utilizzano sistemi di vendita o pubblicità telefonica abbia cadenza mensile, e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale (comma 12).

Per rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame (comma 13).

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati (comma 14).

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro pubblico delle opposizioni a quanto stabilito dal testo in esame è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione delle eventuali disposizioni incompatibili (comma 15).

Si sofferma quindi sull'articolo 2, anch'esso inserito dalla Commissione. Tale norma stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo, le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime, a nome del Governo, pieno sostegno al testo in esame, di cui si condividono contenuti e impostazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*), stante l'ampio consenso registrato tra le forze politiche sul provvedimento, propone di valutare la possibilità di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ritiene che un termine debba comunque essere fissato, sia pure molto breve, anche per consentire alle Commissioni consultive di esprimere in tempi rapidi i prescritti pareri.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in esame per oggi alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**329^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (n. COM (2017) 275 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (n. COM (2017) 276 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (n. COM (2017) 279 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (n. COM (2017) 280 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (n. COM (2017) 281 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (n. COM (2017) 282 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 213)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) sugli atti comunitari in esame, che tiene conto dei contributi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni informali, delle osservazioni delle Commissioni consultive e del dibattito.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dei senatori della sua parte politica.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) dichiara a sua volta la propria astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2017) 275 defini-
tivo, N. COM (2017) 276 definitivo, N. COM (2017) 277 de-
finitivo, N. COM (2017) 278 definitivo, N. COM (2017) 279
definitivo, N. COM (2017) 280 definitivo, N. COM (2017)
281 definitivo E N. COM (2017) 282 definitivo SOTTOPO-
STI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 213)**

La Commissione,

esaminati gli atti in titolo ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento,

premessi che:

le proposte della Commissione europea, adottate nell'ambito della Comunicazione «L'Europa in movimento» (COM (2017) 283 definitivo) e strettamente collegate tra loro, sono volte a modificare il sistema per la tassazione dei veicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture, a migliorare il funzionamento del mercato del trasporto delle merci su strada e le condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori e a introdurre una maggiore attenzione al rispetto delle normative, al miglioramento della interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio, al monitoraggio e alla trasmissione di informazioni in tema di emissioni di CO₂ e di consumo di carburante dei veicoli pesanti;

valutate:

le relazioni del Governo, trasmesse ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

le informazioni acquisite dalla Commissione attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni informali con i principali soggetti pubblici e privati coinvolti nel settore;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo) in data 12 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli approvate dalla Commissione Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo) in data 12 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (COM (2017) 279 definitivo) in data 18 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM (2017) 275 definitivo) in data 19 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM (2017) 276 definitivo) in data 19 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di regolamento di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM (2017) 277 definitivo) in data 26 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM (2017) 278 definitivo) in data 26 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM (2017) 281 definitivo) in data 26 luglio 2017;

le osservazioni favorevoli con rilievi approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM (2017) 282 definitivo) in data 26 luglio 2017;

considerato che:

lo sviluppo del mercato dell'autotrasporto deve avvenire secondo condizioni di concorrenza equa e assicurando la piena tutela dei diritti dei lavoratori del settore;

è necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione vigente, arginando le forme di concorrenza sleale e di *dumping* sociale;

occorre elevare i livelli della sicurezza stradale nel settore dell'autotrasporto, garantendo la qualificazione professionale e il rispetto delle regole della circolazione da parte dei conducenti;

rilevato che:

una parte delle proposte in esame (COM (2017) 277, COM (2017) 278 e COM (2017) 281) riguardano le condizioni occupazionali e i diritti dei lavoratori dell'autotrasporto, che sono spesso assai diverse nei singoli Paesi membri dell'Unione europea;

un'azione efficace di armonizzazione delle regole all'interno dell'Unione deve quindi tenere conto delle diverse situazioni di partenza, al fine di garantire il mantenimento delle maggiori tutele per i lavoratori previste dalle legislazioni di alcuni Stati membri, evitando sia pratiche di concorrenza sleale e di *dumping* sociale da parte degli Stati membri con tutele più deboli, sia spinte verso un peggioramento generalizzato dei livelli di protezione all'interno dell'Unione;

un altro gruppo di proposte in esame (COM (2017) 275, COM (2017) 276, COM (2017) 279 e COM (2017) 280) attengono alla regolamentazione dei pedaggi stradali, che si collega anche al controllo delle emissioni di CO₂ dei veicoli;

tali proposte intervengono di fatto nel sistema fiscale interno degli Stati membri: se è auspicabile la definizione di regole e criteri comuni per il pedaggiamento stradale, è però opportuno che i singoli Stati membri abbiano adeguata flessibilità e autonomia nella fissazione e combinazione delle diverse componenti del pedaggio e nelle decisioni di destinazione dei relativi introiti, che non dovrebbero essere limitati solo a finalità di carattere ambientale;

in relazione all'ultima proposta in esame (COM (2017) 282), riguardante il noleggio senza conducente di veicoli per il trasporto di merci su strada, occorre prestare particolare attenzione al profilo delle qualifiche professionali dei conducenti;

si pronuncia in senso favorevole sul rispetto dei profili di sussidiarietà e di proporzionalità, formulando, per quanto attiene ai profili di merito, le seguenti osservazioni:

– relativamente alla proposta COM (2017) 275 tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, occorre:

a) ampliare la portata del vincolo di destinazione degli introiti di cui all'articolo 7-septies della proposta, prevedendo l'obbligo di reinvestimento nel settore dei trasporti, in particolare nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture, delle risorse aggiuntive derivanti dall'introduzione di pedaggi e diritti di utenza;

b) assicurare che gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico di cui all'articolo 9, o il valore finanziario equivalente, siano destinati a sostenere le infrastrutture e i servizi di trasporto collettivo;

c) garantire una compensazione dell'aumento dei costi per le imprese conseguente all'incremento degli oneri stradali attraverso la previsione di adeguate riduzioni fiscali;

d) in relazione anche a quanto previsto dalla proposta di direttiva COM (2017) 276, in particolare per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci, prevedere disposizioni che orientino gli Stati membri a indirizzare il traffico di tali autoveicoli sulla rete autostradale e in genere sulla rete stradale coperta da pedaggio, anche mediante restrizioni e divieti di utilizzo della rete stradale secondaria non sottoposta a pedaggio, salvo i casi di specifica origine e destinazione dei trasporti;

e) in coerenza con l'obiettivo di progressivo passaggio dai meccanismi di tassazione fondati sul tempo a quelli basati sul reale utilizzo della infrastruttura, occorre infatti scoraggiare l'utilizzo di infrastrutture non adeguate al transito di mezzi pesanti e spesso connotate da critici attraversamenti urbani, per evitare ulteriori livelli di inquinamento, di congestione e di impropria usura delle infrastrutture stesse, i cui costi di manutenzione sarebbero oltretutto in capo a enti gestori privi della possibilità di recuperare, almeno in parte, le risorse necessarie dai pedaggi;

– relativamente alla proposta COM (2017) 276 tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli, occorre:

a) prevedere l'esclusione dei veicoli leggeri dal meccanismo di riduzione della tassazione solo in via temporanea, per motivi precauzionali, individuando a regime una qualche forma di compensazione anche per tale categoria di veicoli, che sono invece assoggettati alla proposta di direttiva sui pedaggi stradali;

– relativamente alla proposta COM (2017) 277 prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di

interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi, occorre:

a) contemperare la flessibilità organizzativa dell'attività di trasporto con l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale. Pertanto, si esclude che la media del riposo settimanale obbligatorio di cui all'articolo 8 possa essere calcolata su un periodo di tempo di quattro settimane consecutive rispetto alle due attualmente previste;

b) subordinare l'applicazione delle disposizioni che prevedono una maggiore flessibilità nella fruizione dei periodi di riposo alla definitiva adozione, in tutti gli Stati membri, del cronotachigrafo digitale con localizzazione geosatellitare disciplinato dal Regolamento (UE) n. 165/2014, così da consentire i controlli sull'effettivo rispetto delle prescrizioni normative, anche ai fini della sicurezza stradale;

c) prevedere il divieto esplicito del riposo in cabina per i conducenti, stabilendo la responsabilità in solido dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto, con adeguate sanzioni;

d) prevedere l'indicazione da parte del conducente dei luoghi di fruizione dei periodi di riposo sul foglio di registrazione, in modo da facilitare le verifiche necessarie;

e) precisare che l'esenzione dagli obblighi di registrazione dei tempi di guida e di riposo, prevista dall'articolo 3, lettera *h*), per il «trasporto non commerciale di merci» richiede il possesso di documentazione idonea a dimostrare la natura del trasporto e la proprietà delle merci trasportate;

f) subordinare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sull'indice di rischio delle imprese all'adozione di una classificazione omogenea del rischio all'interno dell'Unione;

– relativamente alla proposta COM (2017) 278 distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, occorre:

a) assicurare che le norme dello Stato ospitante in materia di tariffe minime salariali e di durata minima delle ferie annuali retribuite trovino applicazione anche in caso di permanenza dell'autotrasportatore per un periodo pari o inferiore ai tre giorni, per tutte le attività di trasporto su strada (incluso il cabotaggio);

b) escludere dalla disciplina del distacco i casi di mero transito del mezzo, senza che sia compiuta nel territorio di uno Stato alcuna operazione di carico o scarico;

c) introdurre forme di responsabilità del datore di lavoro in relazione all'adempimento degli obblighi amministrativi e al pagamento delle eventuali sanzioni comminate per la loro violazione;

d) escludere l'inserimento dell'attività di controllo sul rispetto dell'orario di lavoro settimanale del conducente tra quelle da effettuare su strada, in considerazione della specificità della normativa, legata anche ad

aspetti di carattere contrattuale e sindacale non immediatamente conoscibili o valutabili da parte degli addetti ai controlli su strada;

– relativamente alla proposta COM (2017) 279 monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, occorre:

a) assicurare che le procedure per la determinazione degli *standard* di emissione e per la relativa comunicazione da parte delle Autorità preposte e delle case produttrici non siano eccessivamente onerose;

b) garantire un adeguato periodo di transizione per l'adozione dei nuovi *standard* di emissione, anche in relazione al loro utilizzo per la determinazione dei nuovi valori di riferimento delle emissioni, ai fini della tassazione degli autoveicoli pesanti di cui alla proposta COM (2017) 275;

– relativamente alla proposta COM (2017) 280 interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, occorre:

a) sostenere le misure volte a facilitare il pagamento dei pedaggi da parte degli operatori del settore;

b) valutare la possibilità di mantenere l'indicazione delle tecnologie che possono essere usate per la riscossione dei pagamenti nel testo della proposta anziché nell'allegato IV, per la cui modifica sarà ora sufficiente un semplice atto delegato della Commissione;

c) prevedere che, nel conferimento dei poteri delegati alla Commissione, sia in ogni caso adeguatamente garantita la partecipazione degli Stati alle procedure di aggiornamento e revisione degli allegati, data la rilevanza delle materie delegate;

d) prevedere adeguati periodi di transizione per la sostituzione delle apparecchiature, ove ciò sia reso necessario in conseguenza dell'evoluzione tecnologica;

– relativamente alla proposta COM (2017) 281 accesso all'attività di trasportatore e al mercato unico, occorre:

a) ridurre da cinque a un massimo di tre giorni il periodo nell'ambito del quale i trasportatori non residenti possono svolgere senza limitazioni l'attività di cabotaggio stradale di merci;

b) prevedere parametri idonei all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività di trasporto nello Stato di stabilimento (anche per contrastare il fenomeno delle *letter-box companies*), quali la disponibilità di una sede stabile e un rapporto adeguato tra i veicoli a disposizione dell'impresa, i conducenti e le attività di trasporto;

– relativamente alla proposta COM (2017) 282 utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, occorre:

a) prevedere limitazioni delle attività di noleggio di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 tonnellate nel settore del conto pro-

prio idonee a impedire lo svolgimento abusivo di trasporto merci per conto terzi, mediante l'indicazione di una durata massima (ad esempio non superiore a un determinato numero di mesi all'anno), uguale per tutti gli Stati membri, al fine di agevolare le operazioni di controllo;

b) prevedere che, indipendentemente dal soggetto che effettua il noleggio, i suddetti veicoli possano essere guidati esclusivamente da conducenti dotati delle necessarie qualificazioni professionali.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE (N. 974)*

Plenaria

336^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Bobba.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) apprezza le linee di fondo del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle misure rivolte a quei soggetti che, pur occupati, versano in una condizione di non autosufficienza economica. Si tratta di un aspetto innovativo nelle politiche italiane di *welfare*. Pur ritenendo i finanziamenti stabiliti non adeguati, plaude all'introduzione di strumenti universali e alla possibilità che in determinate situazioni sia previsto l'intervento dello Stato accanto ai servizi offerti dagli enti locali territoriali. Auspica un potenziamento dei centri per l'impiego, paventando una loro specializzazione sulle necessità immediate dei soggetti in condizioni di povertà.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), pur riconoscendo al Governo una certa sensibilità nei confronti del dramma della povertà, denuncia l'assoluta insufficienza delle risorse destinate al provvedimento in esame, che si tradurrà in una misura assistenzialistica. Ben altri stanziamenti, a suo avviso, sarebbero necessari per realizzare valide politiche attive per il lavoro. A tale proposito, ricorda che il disegno di legge n. 1148, a prima firma della senatrice Catalfo, sul reddito di cittadinanza, prevede l'erogazione di benefici economici all'interno di un contesto generale di sostegno alla persona in condizioni di bisogno e sottolinea che misure di sostegno al reddito sono necessarie per far fronte alla disoccupazione crescente indotta, nei prossimi anni, dall'innovazione digitale. Stigmatizza da ultimo la condizione di marginalità in cui versano i centri per l'impiego.

Il sottosegretario BOBBA conferma che il termine per la presentazione delle domande per la fruizione dei benefici stabiliti dal provvedimento è fissato al 1° dicembre prossimo, mentre dal 1° gennaio 2018 avrà inizio l'erogazione delle misure previste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

478^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la **PRE-SIDENTE** invita il relatore a illustrare la propria proposta di parere.

Il relatore **BIANCO (PD)** illustra lo schema di parere favorevole, con osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **ZUFFADA (FI-PdL XVII)**, ferme restando le perplessità sul complesso del provvedimento, ritiene condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore con riguardo agli aspetti di rilievo sanitario: è opportuno coniugare le garanzie di qualità e di sicurezza delle cure con una maggiore apertura alla concorrenza nel settore della odontoiatria, non coperto da un'adeguata offerta della sanità pubblica. Dichiaro, pertanto, voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore **GAETTI (M5S)** dichiara a sua volta di condividere lo schema di parere appena illustrato, sottolineando che l'adesione alla pro-

posta del relatore implica una valutazione positiva della sola parte del provvedimento riguardante gli aspetti di rilievo sanitario.

Annuncia, quindi, che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore DI GIACOMO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara che anche il proprio Gruppo voterà a favore dello schema di parere, apprezzando soprattutto l'attenzione riservata alle esigenze di chiarezza delle regole e di trasparenza nel settore odontoiatrico.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) dichiara a sua volta voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rimarcando l'importanza delle misure volte ad assicurare la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere illustrato dal relatore è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE invita la relatrice a illustrare le proprie proposte di parere.

Dopo aver offerto alcune ulteriori delucidazioni ad integrazione della relazione illustrativa già svolta (chiarendo, tra l'altro, che i fondi per supportare la candidatura di Milano a sede dell'EMA, pur non avendo autonoma evidenza nell'assestamento, sono già stati assicurati dalla legge di bilancio 2017), la RELATRICE formula una proposta di parere favorevole in riferimento a entrambi i disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, osservando che dai documenti finanziari

esaminati emerge una netta prevalenza delle spese correnti rispetto alle spese in conto capitale.

Il senatore DI GIACOMO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore BIANCO (*PD*) annuncia che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

In assenza di altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, le proposte di parere formulate dalla relatrice sui disegni di legge n. 2874 e n. 2875 sono poste distintamente ai voti e approvate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice designata Maturani, illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, concernente: l'introduzione di una misura – denominata Reddito di inclusione e da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale – di contrasto della povertà, «intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso», e dell'esclusione sociale; il conseguente riordino delle prestazioni di natura assistenziale intese al contrasto della povertà (ad esclusione delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario); il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 1 dello schema reca alcune definizioni, ai fini della disciplina in oggetto.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. In conformità alla disciplina di delega, il ReI è definito come una misura avente carattere universale, articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona e subordinata sia alla prova dei mezzi sia all'adesione a «un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà».

La disciplina di delega fa riferimento, riguardo alla prova dei mezzi, all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), all'effettivo reddito disponibile e a indicatori della capacità di spesa e prevede che

vengano individuati i beneficiari nei limiti delle risorse stanziare e con priorità per talune categorie. L'articolo 3 dello schema richiede sia requisiti di natura economica sia, in sede di prima applicazione, altre condizioni, le quali ultime corrispondono a quelle individuate dalla disciplina di delega ai fini della suddetta priorità nel riconoscimento del ReI. In base all'articolo 8 dello schema, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale può modificare (con cadenza triennale e possibili aggiornamenti annuali), nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili, i requisiti e le condizioni in oggetto, nonché l'importo del beneficio economico.

In merito ai requisiti di natura economica, l'articolo 3 fa riferimento, in primo luogo, all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 3 pone, ai fini del riconoscimento del ReI, sia un requisito relativo al valore dell'ISEE sia un requisito relativo al valore dell'ISRE, il quale (secondo la definizione di cui al precedente articolo 1) è costituito dal rapporto tra il summenzionato indicatore della situazione reddituale familiare ed il parametro derivante dalla scala di equivalenza. Sono posti ulteriori requisiti (da rispettare in via congiunta con i precedenti) con riferimento al patrimonio immobiliare (con esclusione della casa di abitazione) e a quello mobiliare (lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1).

Si richiede inoltre che, in sede di prima applicazione, il nucleo familiare si trovi in almeno una delle condizioni individuate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (quali, per esempio, la presenza nel nucleo di almeno un minore). Tali condizioni corrispondono, come detto, a quelle individuate dalla disciplina di delega ai fini della priorità nel riconoscimento (in via legislativa) del ReI.

Con norma di carattere permanente, il successivo comma 4 esclude la compatibilità del ReI con la contemporanea fruizione, da parte di un componente del nucleo familiare, di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Sempre in merito all'ambito soggettivo dei beneficiari, il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 pone i seguenti due requisiti, che il richiedente deve possedere in via congiunta: essere cittadino di uno Stato dell'Unione europea oppure essere un familiare di un cittadino suddetto ed essere al contempo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure possedere (come soggetto extracomunitario) il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni.

In proposito, la relatrice ricorda che la disciplina di delega prevede la determinazione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale e, per i requisiti inerenti al possesso della cittadinanza o dei diritti di soggiorno, si limita a far riferimento al rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

La misura massima del beneficio economico del ReI, ai sensi dell'articolo 4 dello schema, è pari, su base annua, al valore di 3.000 euro moltiplicato per il parametro derivante dalla suddetta scala di equivalenza, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per

cento (come accennato, anche tali valori possono essere in futuro modificati secondo la procedura di cui all'articolo 8). In fase di prima applicazione, la misura del beneficio non può superare l'ammontare annuo dell'assegno sociale (pari, nel 2017, a circa 5.825 euro). Dalla misura del beneficio devono essere detratti i trattamenti assistenziali ed i redditi dei componenti il nucleo familiare (con esclusione dei trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi), secondo i criteri di calcolo di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 e di cui al comma 4 dell'articolo 25. Il beneficio economico è riconosciuto per un massimo di diciotto mesi e, superati tali limiti, quando siano trascorsi sei mesi (dalla cessazione del godimento), può, nella suddetta fase di prima applicazione, essere rinnovato una sola volta, per un massimo di dodici mesi.

L'articolo 5 prevede l'individuazione, da parte degli enti territoriali, di punti per l'accesso al ReI e disciplina, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la procedura di valutazione multidimensionale del nucleo familiare. A séguito di tale procedura viene definito un progetto personalizzato, che deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare (articolo 6). Come accennato, tale sottoscrizione costituisce una condizione per l'erogazione del beneficio economico; in via transitoria, l'articolo 25, comma 2, dello schema consente, per l'anno 2018, l'attribuzione del beneficio economico anche in assenza della sottoscrizione, limitatamente ai primi sei mesi di erogazione. La suddetta procedura di valutazione multidimensionale è operata da parte dell'ambito territoriale sociale e, nell'eventuale fase di «quadro di analisi approfondito», da parte di un'équipe multidisciplinare, costituita dal medesimo ambito territoriale sociale in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi; il progetto personalizzato è definito dal medesimo ambito territoriale ovvero, ove costituita, dall'équipe multidisciplinare. Tuttavia, qualora dalla prima fase della valutazione multidimensionale – fase costituita dall'analisi preliminare – emerga che la situazione di povertà sia prioritariamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato – ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 e del comma 1 dell'articolo 6 – è sostituito dal patto di servizio personalizzato o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (mediante assegno di ricollocazione), di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni.

Il progetto personalizzato – fatte salve le suddette ipotesi di sostituzione – individua (articolo 6): gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere, in un percorso inteso al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; i sostegni di cui il nucleo necessita; gli impegni, per i componenti del nucleo familiare, a svolgere specifiche attività (il mancato svolgimento di queste ultime comporta, secondo le norme di cui all'articolo 12, la riduzione, la sospensione o anche la decadenza del beneficio economico); una figura di riferimento per l'attuazione del progetto medesimo. Si segnala che gli impegni suddetti devono concernere anche com-

portamenti di prevenzione e cura, intesi alla tutela della salute e individuati da professionisti sanitari (comma 5, lettera d), dell'articolo 6).

L'articolo 7 opera una ricognizione dei servizi sociali interessati dall'attuazione della presente disciplina e destina risorse (anche a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) agli ambiti territoriali sociali per l'incremento del finanziamento dei relativi interventi. Peraltro, nell'ambito di tali risorse, il comma 9 individua una quota specifica (pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018) per gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

L'articolo 8 prevede, come accennato, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Esso è adottato con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

L'articolo 9 disciplina le modalità per il riconoscimento del ReI. Il comma 1 del successivo articolo 25 specifica che la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° dicembre 2017.

L'articolo 10 istituisce, a decorrere dal 2018, la precompilazione, da parte dell'INPS (in cooperazione con l'Agenzia delle entrate), della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'ISEE. La DSU precompilata può essere accettata o modificata secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 10. A decorrere dal 1° settembre 2018, la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione della DSU. Il comma 7 dello stesso articolo 10 prevede, in considerazione delle finalità ivi richiamate, tra cui l'agevolazione della precompilazione in oggetto, che le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro indichino anche la retribuzione o il compenso.

L'articolo 11 specifica che il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare e definisce le procedure da seguire per l'ipotesi di variazione delle situazioni lavorative.

L'articolo 12 disciplina le ipotesi di riduzione, sospensione e decadenza del beneficio economico (per il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni) e commina sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di fruizione illegittima dello stesso sulla base di dichiarazione mendace (in sede di DSU) ovvero sulla base dell'omissione di presentazione di una DSU aggiornata, relativa alle variazioni intercorse nella composizione del nucleo familiare. In luogo di tali sanzioni si applicano la riduzione o la decadenza dal beneficio qualora risulti che il nucleo familiare avesse egualmente diritto al ReI, ma in misura inferiore. Il comma 11 specifica che, in tutti i casi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere nuovamente richiesto decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.

L'articolo 13 individua le funzioni dei comuni in materia di ReI e di contrasto della povertà, funzioni che sono svolte in coordinamento con gli altri comuni a livello di ambito territoriale sociale.

L'articolo 14 concerne le funzioni delle regioni e delle province autonome. Si prevede, tra l'altro, che esse: entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottino un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI (e dei relativi progetti personalizzati); esercitino i poteri sostitutivi in caso di grave inadempienza (nell'attuazione del ReI) da parte di un ambito territoriale sociale ovvero di uno o più comuni membri dell'ambito (qualora non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio); possano richiedere, con riferimento ai propri residenti, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o che il relativo beneficio economico sia incrementato, a valere (in entrambe le ipotesi) su risorse della medesima regione o provincia autonoma (con definizione da parte di un protocollo di intesa delle modalità di impiego di tali risorse).

L'articolo 15 riguarda le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di attuazione del ReI. Si prevedono, tra l'altro: la costituzione di un relativo servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico (in seno alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la quale è istituita nel Dicastero ai sensi del successivo articolo 22); la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI e sulle altre prestazioni intese al contrasto della povertà; una procedura di valutazione del ReI.

L'articolo 16 istituisce il Comitato per la lotta alla povertà e l'Osservatorio sulle povertà. Il Comitato è un «organismo di confronto permanente tra i diversi livelli» (centrale e territoriali) di governo. L'Osservatorio è un «gruppo di lavoro permanente», composto da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Sia il Comitato sia l'Osservatorio fanno parte della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui al successivo articolo 21.

Gli articoli 17 e 18, in correlazione con l'istituzione del ReI ed in attuazione del principio di delega summenzionato sul riordino delle prestazioni assistenziali, sopprimono, a decorrere dal 2018, l'istituto della SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'istituto dell'ASDI (assegno sociale di disoccupazione, relativo a soggetti che abbiano già fruito del trattamento di disoccupazione NASpI).

Il comma 1 dell'articolo 19 definisce i rapporti tra il ReI e la cosiddetta carta acquisti, specificando, tra l'altro, che il beneficio economico del ReI assorbe (ove riconosciuto) quello della carta acquisti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 19 e l'articolo 20 recano disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 5 del suddetto articolo 20 individua le finalità a cui destinare le eventuali risorse residue, rispetto a quelle impiegate per il beneficio economico del ReI e per l'incremento del finanziamento (ai sensi dell'articolo 7) degli interventi dei servizi sociali. L'individuazione di tali risorse residue e dei relativi impieghi è operata ogni

anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21, come accennato, istituisce una Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Essa è costituita, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presieduta dal Ministro medesimo e composta da rappresentanti di amministrazioni centrali, regionali (e delle province autonome) e comunali. Tra le altre funzioni, la Rete è responsabile dell'elaborazione dei Piani individuati dal comma 6.

I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 22 istituiscono in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, mentre il comma 3 pone una norma generale sulla programmazione integrata e il coordinamento – nell'ambito dei programmi cofinanziati ivi richiamati – tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e le politiche «relative agli altri obiettivi tematici».

L'articolo 23 reca alcune disposizioni intese a promuovere il coordinamento e la gestione associata dei servizi sociali. In particolare, secondo il comma 2, le regioni e le province autonome adottano, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, sulla base di un principio di coincidenza dell'ambito territoriale sociale con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.

L'articolo 24 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, che «integra e sostituisce» il sistema informativo dei servizi sociali ed il casellario dell'assistenza. Il comma 13 dello stesso articolo prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere un rapporto sulle politiche sociali, relativo all'anno precedente.

L'articolo 25 pone norme transitorie e finali.

L'articolo 26 reca norme di abrogazione esplicita.

L'articolo 27, infine, prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085-B**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

rilevato che il testo licenziato dalla Camera, nella parte concernente l'esercizio dell'attività odontoiatrica (commi 153 e ss. dell'art. 1), rafforza le garanzie di contemperamento tra le esigenze di sviluppo della concorrenza e quelle, preminenti, di erogazione di prestazioni sicure e di qualità, prevedendo che:

– a prescindere dalla forma di esercizio dell'attività, le prestazioni odontoiatriche debbano essere in ogni caso erogate da un soggetto in possesso dei titoli abilitanti alla professione di odontoiatra;

– ai fini dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società, il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, sia nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo;

– sia adottato un decreto del Ministro della salute, per la definizione delle modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto delle previsioni legislative succitate;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con la seguente osservazione:

– sembrerebbe opportuno stabilire l'obbligo di dare evidenza pubblica del rispetto, da parte delle strutture, delle summenzionate previsioni legislative finalizzate a garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni odontoiatriche, con modalità da definire con decreto del Ministro della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria**327^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016****(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017**(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), relatore, illustra le parti di competenza della Commissione dei disegni di legge n. 2874 e n. 2875, facendo presente che lo stanziamento complessivo del Ministero dell'ambiente, di competenza, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2016 ammonta a 774,9 milioni (con un incremento rispetto al dato iniziale 2015 pari al 17,6 per cento), mentre quello definitivo si attesta a 1.402,8 milioni (+81 per cento in raffronto alla previsione iniziale e +35 per cento in confronto allo stanziamento definitivo 2015), di cui il 67 per cento destinato alla spesa in conto capitale (946,2 milioni). In fase di gestione si registrano variazioni positive pari a 627,9 milioni (di cui 108 milioni per reiscrizioni di residui perenti), quasi interamente connesse alla spesa in conto capitale (oltre il 91 per cento) per interventi previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221. Le risorse in materia di ambiente risultano in gran parte assegnate alla missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», pari ad oltre 665 milioni, nella quale convergono la maggior parte delle attività espletate dal Ministero. Per tale missione si sono registrati, rispetto agli stanziamenti iniziali, incrementi per circa 71 milioni, in relazione alla gestione delle ri-

sorse idriche, tutela del territorio e bonifiche ed alla tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino e diminuzioni per circa 5 milioni, la maggior parte delle quali in relazione al programma Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali. Per tale Missione sono indicati 12 obiettivi strategici per uno stanziamento complessivo pari a 483 milioni, di cui oltre l'86 per cento destinato alle politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, alla garanzia della qualità dei corpi idrici ed alla attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato, alle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico, alle politiche per la bonifica e il risanamento ambientale dei siti inquinati e riqualificazione delle aree industriali ed infine alla tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali. La restante parte riguarda principalmente la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero di materia e di energia, la promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità e alla tutela e rafforzamento delle aree naturali protette. Con riferimento ai 14 obiettivi strutturali indicati è presente uno stanziamento complessivo pari a 183 milioni, di cui quasi il 50 per cento attribuibile ai trasferimenti correnti per il sistema delle aree protette nazionali. La Relazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto osserva poi che in ordine alle risorse assegnate ai relativi obiettivi, maggiormente significative risultano le previsioni in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, miglioramento della salvaguardia dei corpi idrici e rafforzamento delle azioni congiunte di difesa del suolo e le bonifiche. Inoltre, la Corte osserva come facciano registrare aumenti significativi negli stanziamenti il piano straordinario di interventi approvato dalla regione Campania per i Comuni ricadenti nella terra dei fuochi (147 milioni), i contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale (oltre 101 milioni), gli interventi per incentivare la riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso fonti energetiche alternative (83 milioni), oltre agli interventi per la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico (18 milioni) ed al disinquinamento e miglioramento della qualità dell'aria (circa 67 milioni). La missione 18 assorbe in totale, nell'ambito dei suoi Programmi, il 92 per cento dello stanziamento del Ministero, risultando per oltre il 51 per cento composta dalle voci «Contributi agli investimenti» e «Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche». In relazione all'analisi della gestione delle spese, in sede di giudizio di parificazione si è rilevato come gli impegni 2016 sulla competenza registrino una flessione del 3 per cento, a cui corrispondono residui di nuova formazione di notevole entità (circa 780 milioni). La capacità di impegno nel 2016 risulta maggiore per la spesa corrente (viene impegnato circa il 96 per cento dello stanziamento pari a 446 milioni; gli impegni di competenza sono pari a 427 milioni) e riguarda principalmente i trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche, mentre per la spesa in conto capitale si attesta intorno al 50 per cento dello stanziamento, pari a 946 milioni. Come per i Rendiconti degli

anni passati, anche per il Rendiconto 2016 la Corte dei conti formula un'osservazione, in particolare con riferimento alla distinzione della tipologia di spesa e ai profili di evidenza con riferimento alle modalità di svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto per lo svolgimento dei compiti e delle attività tecnico scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente il Ministero continua ad avvalersi in via strutturale di organismi esterni vigilati, con particolare riferimento all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed alla società *inhouse* SOGESID S.p.A. Al riguardo, posto che ai sensi dell'articolo 192 del nuovo Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica sulla rendicontazione e valutazione in ordine alla qualità del servizio reso, oltre che rappresentare il presupposto di legittimità per procedere al pagamento del corrispettivo previsto della convenzione, rappresenta il presupposto per procedere a nuovi affidamenti diretti anche a soggetti *in house*, vengono formulate dalla Corte, in relazione alle modalità concrete di rendicontazione e di valutazione dei risultati delle prestazioni di SOGESID S.p.A., talune osservazioni critiche rispetto in particolare alla rispondenza al disposto normativo richiamato. Con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, l'Amministrazione ha evidenziato la necessità di soluzioni organizzative e tecnologiche innovative rispetto all'attuale assetto, nonostante non sia ancora completamente operativo. Infine, si segnala come, con il programma dedicato agli interventi per il governo dei cambiamenti climatici, sono state destinate risorse nazionali e comunitarie, oltretutto a progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici, anche al tema della mobilità sostenibile. Per quanto concerne altri aspetti di competenza, in materia di Protezione civile, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, si registrano a fronte di circa 1,2 miliardi in termini di stanziamenti definitivi di competenza, impegni di spesa per più di 803 milioni di cui 45,6 milioni per il funzionamento, 439,8 milioni per interventi e 317,9 per investimenti. Nell'ambito delle attività facenti capo al Dipartimento, rilevanti risultano, in primo luogo, le attività di previsione e prevenzione di calamità naturali nonché di sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali, che assorbono 53,3 milioni. Si segnala poi il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, diretto al finanziamento di interventi di prevenzione su tutto il territorio nazionale, con risorse autorizzate (965 milioni), di cui la Relazione della Corte in sede di giudizio di parificazione osserva come la consistenza, pur cospicua, rappresenti una percentuale minima rispetto al fabbisogno necessario al completo adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture strategiche. Nell'ambito delle risorse iscritte per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Missione 19 «Casa e assetto urbanistico» reca l'unico Programma «Politiche abitative, urbane e territoriali», che presenta risorse stanziato nell'esercizio 2016, pari a circa 393 milioni, quasi interamente impegnate, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale. Per la parte corrente in ordine alla gestione del Fondo per gli inquilini morosi (risultano impegnati e pagati gli importi definitivamente stanziati nel 2016, pari a circa 59

milioni), alla gestione dei contributi in conto interessi a istituti, a cooperative e Comuni (capitolo di spesa 1701); per la parte capitale le risultanze contabili relative al Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città (le somme stanziare di competenza risultano interamente impegnate per un importo pari a circa 43 milioni), alle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (con risorse per il 2016, pari a circa 120 milioni). Il Rendiconto 2016 è munito, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge di contabilità pubblica, in allegato, del cosiddetto «Ecorendiconto», quale documento che illustra le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali definite come le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. In base ai dati ivi contenuti, le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammontano nel 2016 a circa 4,8 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. I residui, pari a circa 1.277 milioni di euro, costituiscono circa il 26,8 per cento del totale delle risorse. Rispetto al 2015, la spesa ambientale è cresciuta di circa 459 milioni di euro, ovvero del 10,6 per cento circa. In ordine ai settori di destinazione: il 32,4 per cento della spesa risulta destinata alla protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie, per un importo di 1 miliardo e 543,8 milioni di euro; il 12,1 per cento alla protezione della biodiversità e del paesaggio; l'11,8 per cento alla «gestione dei rifiuti». Il 37 per cento circa delle risorse affinisce poi ai settori: «uso e gestione delle acque interne» (6,9 per cento), «gestione delle acque reflue» (5,6 per cento), «protezione dell'aria e del clima» (5,4 per cento), «uso e gestione delle foreste» (3,1 per cento), «uso e gestione della flora e della fauna selvatiche» (3,1 per cento), e «altre attività di uso e gestione delle risorse naturali» (2,3 per cento). La percentuale di un certo rilievo del 10,6 per cento è poi riferita generalmente alla classe «altre attività di protezione dell'ambiente». Il disegno di legge di assestamento è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016. In via generale, il complesso delle variazioni per atti amministrativi e proposte dal disegno di legge di assestamento determina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a circa 56 miliardi di euro con un peggioramento di 17,4 miliardi rispetto al dato indicato nel bilancio 2017 (38,6 miliardi), per quanto riguarda il bilancio di cassa il peggioramento ammonta a circa 20 miliardi di euro con un SNF che passa da 102,6 miliardi a 122,6. Ciò è imputabile alle variazioni per atti amministrativi pari a -21,9 miliardi (competenza) e -21,8 miliardi (cassa), che trovano solo parziale compensazione nelle proposte di assestamento i cui effetti migliorativi sono pari rispettivamente a circa 4,5 e 1,8 miliardi di euro. Le proposte di assestamento formulate migliorano i saldi di finanza pubblica sia

umentando le entrate (+2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (-1,6 miliardi) e il rimborso delle passività finanziarie (-5 miliardi). La relazione illustrativa al provvedimento presenta la composizione delle variazioni formulate dall'assestamento articolate per missioni. Per i profili di competenza, si segnalano in aumento le spese delle missioni »Soccorso civile« per 990 milioni (sola cassa), principalmente per le assegnazioni agli uffici speciali de L'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione; nonché »Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto« per 954 milioni (sola cassa), in relazione ai pagamenti di contributi alle Ferrovie. Per quanto riguarda la tabella n. 9 relativa al Ministero dell'ambiente, per la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, si dà conto di una variazione in aumento di 1, 4 milioni di euro rispetto alle previsioni di competenza e di 33,3 milioni in diminuzione per i profili di autorizzazione alla cassa, recando la tabella l'articolazione di tali variazioni in relazione ai singoli programmi. Nell'allegato alla tabella, relativo alle autorizzazioni rimodulate ai sensi dell'articolo 33 della legge di contabilità, si segnala una rimodulazione, nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, nel programma 1.2 sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali, in diminuzione per 3,2 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 322, in materia di risparmio energetico, che risultano parimenti variati in aumento alla promozione dello sviluppo sostenibile, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 388 del 2000, articolo 109, comma 1, lettera *a*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare» (COM (2017) 34 definitivo) (n. 316)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) interviene osservando che le considerazioni della relatrice sull'impiego della termovalorizzazione quale opzione residuale nell'ambito della cosiddetta «gerarchia dei rifiuti» ben si adattano a quelle Regioni – quali ad esempio la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto – che negli anni passati hanno realizzato un percorso virtuoso per affrontare i problemi del trattamento dei rifiuti. Teme tuttavia

che la stessa indicazione possa costituire, per le Regioni che hanno accumulato gravi ritardi, una giustificazione per non procedere a realizzare impianti di termovalorizzazione che, nel sistema generale di gestione dei rifiuti, rappresentano ancora una soluzione da percorrere obbligatoriamente per non smaltire i rifiuti in discarica. Chiede infine di approfondire i contenuti dello schema di risoluzione proposto rinviando la votazione.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) manifesta apprezzamento per l'equilibrio delle osservazioni proposte dalla relatrice e si associa alle considerazioni e alla richiesta del senatore Arrigoni.

La senatrice DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede che si proceda a votare lo schema di risoluzione in una seduta della prossima settimana.

Pur apprezzando l'impegno profuso dalla relatrice, il senatore MARTELLI (*M5S*) manifesta perplessità sull'impostazione dell'atto comunitario. Già nel ricercare un equilibrio tra le diverse modalità di trattamento dei rifiuti, la Commissione europea imposta non correttamente il problema, poiché la termovalorizzazione dovrebbe essere completamente estromessa dalle opzioni per lo smaltimento dei rifiuti.

La relatrice PUPPATO (*PD*) invita i senatori intervenuti a trasmettere proposte di modifica dello schema di risoluzione, impegnandosi a raggiungere una sintesi, a suo avviso possibile, tra le posizioni rappresentate in dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Sull'organizzazione dei lavori, il presidente MARINELLO comunica che la seduta di domani è anticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 316
(COM (2017) 34 DEFINITIVO)**

La Commissione,

richiamate le risoluzioni *Doc. XVIII n. 80, Doc. XXIV n. 51, Doc. XVIII n. 134 e Doc. XVIII n. 211* sui temi della economia circolare;

rilevato che la Relazione di cui al COM (2017) 34 def. evidenzia le azioni della Commissione europea e gli impegni assunti nell'ottica della realizzazione del piano d'azione, delineando le misure adottate e quelle previste in un ambito considerato centrale dalla Commissione nel corso dell'attuale mandato;

la Comunicazione si inserisce nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, adottato il 2 dicembre 2015, contenente un'agenda per la transizione che prevede l'adozione di un modello di crescita più attento alla sostenibilità ambientale, in linea anche con gli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

in tale quadro, la Comunicazione intende chiarire la posizione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti e le relative conseguenze in termini di sostegno finanziario pubblico (sezione 2); fornire agli Stati membri orientamenti per migliorare l'utilizzo degli strumenti economici e la pianificazione delle capacità, nell'ottica di evitare o ovviare a potenziali sovraccapacità di incenerimento dei rifiuti (sezione 3); individuare le tecnologie e i processi che attualmente hanno le maggiori potenzialità in termini di ottimizzazione della produzione di energia e materiali, tenendo conto dei cambiamenti attesi nelle materie prime per i processi di termovalorizzazione (sezione 4);

secondo l'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, la gerarchia dei rifiuti costituisce il pilastro portante della politica e della normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti, rappresentando il fattore chiave per la transizione verso l'economia circolare;

in particolare, la comunicazione in esame prende in considerazione i principali processi di termovalorizzazione, quali il co-incenerimento dei rifiuti in impianti di combustione soprattutto per la produzione di cemento e calce, l'incenerimento di rifiuti in impianti dedicati, la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili, la produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi ricavati dai rifiuti, nonché altri processi, compreso l'incenerimento indiretto a seguito di pirolisi o gassificazione;

tali processi si differenziano sia per il risultato finale che per l'impatto ambientale conseguente al processo scelto e alla tipologia di rifiuto utilizzato; dunque ben differente per ciascuno di questi processi inseriti nel temine di «valorizzazione» è la collocazione nella «gerarchia» dei rifiuti; infatti sono comprese operazioni di trattamento che vanno dallo smaltimento, al recupero di materia, al vero e proprio riciclaggio,

recenti studi commissionati dall'Agenzia europea dell'ambiente hanno rivelato che tra il 2010 e il 2014 la capacità di incenerimento nei 28 paesi dell'Unione europea (più Svizzera e Norvegia) è cresciuta del 6 per cento arrivando a 81 milioni di tonnellate e che in taluni casi i flussi di rifiuti per l'incenerimento di rifiuti urbani e combustibile da rifiuti tra alcuni Stati membri hanno continuato a essere significativi, con il trasporto di quasi 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti a fini di recupero di energia nel 2013. Lo studio ha confermato che le capacità di incenerimento per i rifiuti urbani sono distribuite nell'Unione europea in modo non uniforme, in quanto localizzate per tre quarti in Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Italia e Regno Unito. In particolare, Svezia e Danimarca detengono le maggiori capacità di incenerimento *pro capite*, rispettivamente, seguite da Paesi Bassi, da Austria, Finlandia e Belgio. Per contro, le zone meridionali e orientali dell'Unione europea sono praticamente prive di capacità di incenerimento dedicate e dipendono fortemente dalle discariche. I dati sono in linea con le statistiche di Eurostat sui tassi di incenerimento dei rifiuti urbani, che rivelano l'esistenza di grandi differenze tra gli Stati membri;

note sono ormai le patologie respiratorie da mettere in correlazione con il particolato fine ed ultra fine, con i relativi processi infiammatori ed un aumentato rischio di cancerogenicità. Ad oggi si stimano in oltre 450.000 le premorienze per inquinamento ambientale in Europa e 80.000 le premorienze per inquinamento atmosferico da diverse fonti originato in Italia;

le esperienze registrate in alcuni Stati membri dimostrano, infatti, il rischio di attivi non recuperabili conseguenti a scelte non corrette e non mirate alla crescita della materia prima seconda nel mercato del riciclo, con conseguenze quali la necessità di importare materia prima, gravante sulla bilancia dei pagamenti europea e in particolar modo su quella italiana, essendo l'Italia il secondo Paese manifatturiero d'Europa, con una componente industriale limitata nel suo operare da una potenzialità troppo variabile o assoggettata a prezzi e quantità non compatibili con la produzione e le relative commesse avute. La stabilità del mercato della materia prima seconda è infatti un obiettivo indispensabile per il buon funzionamento di tutto il processo, dalla lavorazione per il rientro della *end of waste* nel mercato delle materie prime alla capacità di offrirne quantità adeguate e sufficienti, utili ad evitare approvvigionamenti tardivi e costosi;

gli Stati membri con capacità di incenerimento dedicate esiguo o nulle e fortemente dipendenti dalle discariche dovrebbero, secondo la Commissione, dare priorità a un ulteriore sviluppo dei regimi di raccolta differenziata e delle infrastrutture di riciclaggio, conformemente alla nor-

mativa dell'Unione europea, posto che la graduale riduzione dei conferimenti di rifiuti nelle discariche dovrebbe andare di pari passo con la creazione di maggiori capacità di riciclaggio;

una particolare attenzione viene dedicata alla riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili, che appare urgente vista la pesante prospettiva climatica e la situazione di grave siccità esistente nonché in conseguenza degli obblighi internazionalmente assunti;

si invitano poi gli Stati membri ad adottare una prospettiva di lungo termine, prendendo in attenta considerazione: l'impatto positivo che gli obiettivi di raccolta differenziata esistenti e proposti offrono al Paese membro UE con una stabilizzazione ed incremento progressivo degli obiettivi di riciclaggio conseguenti, inserendo la disponibilità di capacità di co-incenerimento in impianti di combustione e in forni per calce e cemento o in altri processi industriali idonei, nonché negli impianti di termovalorizzazione nazionali solo per la parte residuale tenendo in considerazione anche la presenza di capacità di sovraraffinamento di impianti di termovalorizzazione esistenti in paesi limitrofi;

nello specifico, la Comunicazione focalizza la necessità di sviluppare l'attenzione su processi di gestione «finali» quanto più efficienti possibile; ad esempio la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili che lo stesso ISPRA invita a considerare come parte delle politiche di riciclo, invece che di smaltimento laddove produca digestato (modello preferibile nella scala di priorità individuate dalla Unione europea);

un'apposita sezione è infatti dedicata all'applicazione delle tecniche di termovalorizzazione a più alta efficienza energetica, atteso che – in caso di corretta applicazione di tecniche di comprovata efficacia e delle misure di sostegno – si stima che la quantità di energia recuperata dai rifiuti potrebbe aumentare fino al 30 per cento, evidenziando il considerevole potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica;

infine, la Commissione ribadisce il proprio impegno per garantire che i finanziamenti dell'Unione europea e altri aiuti finanziari pubblici siano destinati alle opzioni per il trattamento dei rifiuti che siano conformi alla gerarchia dei rifiuti, dando la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti,

delibera una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

la posizione della Commissione europea focalizza la necessità di raggiungere per ciascun Stato membro il giusto equilibrio nella capacità di termovalorizzazione innanzitutto partendo dall'assioma che non vi sia termovalorizzazione senza recupero, non marginale, di energia in un impianto di incenerimento rifiuti. Le tecnologie presenti sul mercato indicano valori di valorizzazione energetica assai diversi in termini percentuali, si va dall'8 per cento al 30 per cento e dunque una gerarchia della termovalorizzazione dovrebbe portare a favorire o quantomeno a premiare con incentivi solo ed esclusivamente chi raggiunge determinate performance sia energetiche sia di riduzione delle emissioni nocive;

il ruolo dell'incenerimento dei rifiuti, che attualmente costituisce l'opzione prevalente della termovalorizzazione, va riconsiderato, sia in termini di incentivi ancora indebitamente presenti in Italia, sia in termini di limite temporale al loro utilizzo impiantistico senza *revamping*;

si sottolinea che la termovalorizzazione debba riguardare il trattamento di rifiuti ritenuti – allo stato delle attuali conoscenze – non riciclabili o il cui processo di avvio al riciclo risulti eccessivamente dispendioso; proprio per evitare potenziali perdite economiche ed aggravare la situazione dello smaltimento in discarica, ritenuto il peggiore tra tutti i modelli di smaltimento esistenti e ancora imperanti con percentuali assai alte in Paesi come l'Italia. Ciò che si deve invece evitare è creare una comoda posizione mentale con l'automatismo dello «scarto inceneribile», quale soluzione al problema rifiuti, inserendo così vere e proprie barriere infrastrutturali al conseguimento di più elevati tassi di riciclaggio;

l'atto vuole evidenziare il ruolo che i processi di termovalorizzazione possono svolgere nella transizione verso un'economia circolare, rafforzando la *leadership* europea nel settore delle tecnologie verdi. È condivisibile la condizione – ovvia e naturale – che la termovalorizzazione possa massimizzare il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione, solo se residuale, ovvero se si occuperà di smaltire a valle la quota di scarto dei processi industriali nonché nei processi di riciclo e se smaltirà le parti ancora presenti nei prodotti di consumo che non trovano economie di scala adeguate e ragionevoli nelle opportunità di riciclo offerte, in piena e coerente conformità alla strategia dell'Unione dell'energia e all'Accordo di Parigi. In tal senso, gli studi promossi anche in sede europea evidenziano che il contributo maggiore al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra proviene dalla prevenzione e dal riciclaggio dei rifiuti e a questo si deve ordinariamente puntare;

ai fini della valutazione e del riesame dei rispettivi piani di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa dell'Unione europea, tenendo conto in particolare del potenziale delle tecnologie nuove ed emergenti per il riciclaggio dei rifiuti. In tal senso produzioni già attuate e non più sperimentali, che riusano ad esempio il materiale di scarto delle cartiere ammontante a circa il 7-8 per cento, sono già presenti in Italia e possono risultare un utile esempio anche per la stessa unione europea oltretutto per favorire la ricerca e lo sviluppo in questo settore straordinariamente in evoluzione in Italia;

con questo atto si procede proficuamente a creare una nuova gerarchia nell'ambito dei sistemi di smaltimento dei rifiuti sia civili che industriali, settore quest'ultimo che vede l'Italia prima tra i Paesi dell'Unione europea nel riciclo e nella riduzione degli scarti, affinché si garantisca una catalogazione coerente con la gerarchia dei rifiuti e dunque una premialità non indistinta, associata ad una progressiva e celere riduzione del numero

di impianti maggiormente impattanti nell'ambito dell'incenerimento rifiuti, per carenze di tutela ambientale e per carenze energetiche, anche in considerazione delle sollecitazioni – anche da parte delle stesse imprese- ad individuare le migliori tecnologie BAT e il pacchetto *clean Energy packaging* nonché migliorare il *Carbon Food Print* nella progettazione dei prodotti in commercio.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria**282^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM (2017) 277 definitivo) (n. COM (2017) 277 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, illustra l'atto in titolo che prevede modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e al regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi, al fine di rimediare alle carenze, individuate in base a una valutazione *ex post* eseguita nell'ambito del programma sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), e migliorare le condizioni di lavoro e imprenditoriali del settore, attraverso un aggiornamento della normativa e un miglioramento dell'uso dei tachigrafi.

Dà conto, quindi, di una conferente proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e imprenditoriali del settore dei trasporti su strada in modo omogeneo in tutta l'Unione, attraverso un aggiorna-

mento della normativa in materia sociale e un miglioramento dell'uso dei tachigrafi, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. La proposta garantisce un equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro e di riposo dei conducenti, consentendo al contempo una certa flessibilità ai trasportatori di organizzare le operazioni di trasporto nel modo più efficiente possibile; semplifica e chiarisce le norme vigenti, adeguandole alle esigenze del settore, facilitando in tal modo il loro rispetto e la loro coerente applicazione nell'Unione e assicurando parità di condizioni più effettive tra le imprese di trasporto dei diversi Stati membri.

Con riferimento poi all'articolo 22, che prevede di integrare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, includendovi l'indice di rischio delle imprese, contenuto nel sistema di classificazione previsto dalla direttiva 2006/22/UE, la relatrice rileva che, poiché tale indice è basato su criteri fissati in modo diversificato a livello nazionale, la proposta di direttiva COM(2017) 278, che modifica la direttiva 2006/22/CE, ne prevede la sua armonizzazione.

Evidenzia, infine, che la proposta introduce alcuni obblighi il cui rispetto appare di non facile verifica, come le effettive interruzioni del lavoro durante la guida in multipresenza, o il requisito dell'adeguatezza dell'alloggio previsto all'articolo 8-bis e 8-ter, o l'eccezionalità delle circostanze che possono essere addotte per giustificare una deroga per un massimo di 30 giorni agli obblighi sui tempi di guida.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che mira ad armonizzare la legislazione in un settore in cui insistono rilevanti interessi. Ritiene positiva la flessibilità nella fruizione dei periodi di riposo, che viene assicurata estendendo il periodo di riferimento nel quale poter concentrare tali periodi dalle attuali due settimane a quattro settimane consecutive. Concorda altresì con i rilievi della relatrice sulle difficoltà insite nell'assicurare adeguati controlli in relazione ad obblighi il cui rispetto si presenta di difficile accertamento. Evidenzia infine le criticità collegate alle differenze di approccio degli Stati membri in Consiglio, con un primo gruppo di paesi, tra cui l'Italia, maggiormente attenti al tema dei bassi costi di produzione del trasporto in alcuni Stati, mentre un altro gruppo, cui appartengono soprattutto i paesi dell'est europeo, propenso a considerare le differenze salariali come un elemento di competitività del sistema in un mercato unico aperto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) osserva come la proposta sia da condividere, mirando essa a tutelare la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza stradale. Ritiene peraltro che, in caso di guida in multipresenza, i

tachigrafi dovrebbero registrare non solo il tragitto percorso, ma anche chi effettivamente è alla guida del veicolo.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'età necessaria per poter condurre i veicoli.

Dopo una breve replica della relatrice CARDINALI (*PD*), il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM (2017) 278 definitivo (n. COM (2017) 278 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'atto in titolo, spiegando che esso intende conferire maggiore organicità ed effettiva attuazione alla normativa europea sulle condizioni di lavoro dei conducenti, al contempo mitigando gli eccessivi oneri normativi che gravano sui trasportatori, riducendo le distorsioni della concorrenza e assicurando la libera prestazione di servizi transfrontalieri di trasporto.

In seguito dà lettura di una relativa bozza di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti. Sebbene le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE siano fondate sull'articolo 53 del TFUE, relativo all'accesso ed esercizio delle attività autonome, poiché la proposta tratta esclusivamente situazioni specifiche connesse alla fornitura di servizi di trasporto, sembra corretto aver adottato l'articolo 91 TFUE come base giuridica.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di garantire che la normativa europea in materia sociale nel settore dei trasporti su strada sia applicata in modo coerente e rispettata in tutta l'Unione, assicurando parità di condizioni tra le imprese di trasporto dei diversi Stati membri e garantendo la libera prestazione di servizi transfrontalieri di trasporto, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo.

In materia del distacco dei lavoratori evidenzia, tuttavia, l'opportunità che la proposta stabilisca esplicitamente l'applicazione delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE anche al settore dei trasporti su strada, considerata la

difficoltà interpretativa riscontrata in sede di attuazione della direttiva nelle legislazioni nazionali. La Commissione europea ha, infatti, aperto il caso EU-pilot n. 8962/16, relativamente al decreto legislativo n. 136 del 2016, di recepimento della direttiva 2014/67/UE.

Al riguardo, ricorda che la direttiva 96/71/CE prevede – in via generale – la soglia lavorativa di un mese in un anno, al di sotto della quale alcune norme sul distacco non si applicano. La proposta, invece introduce – per il settore del trasporto stradale – la soglia di 3 giorni in un mese, al di sotto della quale non si applicano alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE. Tale ultima soglia, tuttavia, implicitamente sembra derogare alla generale inapplicabilità di alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE, per i distacchi inferiori a un mese l'anno (ma superiori a 3 giorni al mese).

Per tali motivi ritiene necessario che la proposta di direttiva stabilisca in modo esplicito i criteri, univoci e condivisi, per la definizione del campo di applicazione della normativa sul distacco, dettata dalle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, al settore del trasporto su strada (compreso il cabotaggio), seppure con le specificazioni previste dalla stessa proposta.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che il legislatore comunitario chiarisse che la disciplina del distacco non si applica alle ipotesi di mero transito del mezzo, senza effettuazione di alcuna operazione di carico o scarico merci o passeggeri, anche laddove lo stesso transito comporti la permanenza del lavoratore nello Stato membro per un tempo pari o superiore a tre giorni nell'arco di un mese.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazioni predisposta dalla relatrice, pubblicata in allegato all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (n. COM (2017) 281 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, dà conto dell'atto in titolo, il quale prevede modifiche al regolamento (CE) n. 1071/2009 relativo ai requisiti di accesso ed esercizio della professione di trasportatore su strada e al regolamento (CE) n. 1072/2009 relativo alla licenza per effettuare trasporti internazionali per conto terzi (compreso il cabotaggio), ai fini di una maggiore armonizzazione nell'applicazione della normativa da parte degli Stati membri, attraverso disposizioni volte a chiarirne il quadro normativo, rafforzarne l'esecuzione, apportare modifiche alle norme sul cabotaggio e alle disposizioni in materia di stabilimento, e introdurre una parziale estensione dell'applicazione dei requisiti di accesso anche ai veicoli commerciali leggeri.

Successivamente, sottopone all'attenzione dei commissari uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di modificare la normativa europea sull'accesso e l'esercizio del trasporto su strada ai fini di una maggiore armonizzazione nella sua applicazione da parte degli Stati membri, attraverso disposizioni volte a chiarirne il quadro normativo, rafforzarne l'esecuzione, apportare modifiche alle norme sul cabotaggio e alle disposizioni in materia di stabilimento, e introdurre una parziale estensione dell'applicazione dei requisiti di accesso anche ai veicoli commerciali leggeri, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo.

Con riferimento all'estensione del requisito finanziario anche ai trasporti con veicoli leggeri (fino a 3,5 tonnellate), evidenzia che questo è già previsto in Italia per i veicoli da 1,5 a 3,5 tonnellate, che hanno l'obbligo di rispettare il medesimo requisito finanziario valido per i veicoli pesanti, ovvero di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato. Con il nuovo regolamento, le imprese di trasporto con veicoli leggeri, stabilite in Italia, vedranno ridursi il requisito, rispettivamente, a 1.800 euro e a 900 euro, ma anche ad estenderne l'applicazione ai trasportatori con veicoli di massa inferiore a 1,5 tonnellate.

Segue un breve intervento del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) sull'interpretazione del nuovo articolo 18 della proposta di regolamento in parola.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale richiesto, sottopone al voto dei commissari lo schema di osservazioni illustrata dalla Relatrice e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (n. COM (2017) 282 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, illustra l'atto in titolo, il quale prevede modifiche alla direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

Dà, quindi, lettura di uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di favorire il mercato del noleggio transnazionale di veicoli per il trasporto di merci su strada, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Analogamente rispettato risulta il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo.

Tuttavia, in riferimento alla possibilità per gli Stati membri di fissare un limite temporale per il noleggio di veicoli in un altro Stato membro, evidenzia che ciò comporta, per le autorità nazionali preposte ai controlli su strada, la necessità di conoscere le normative degli Stati membri di stabilimento delle imprese che svolgano trasporti nel territorio dell'autorità di controllo, con veicoli noleggiati in un altro Stato membro. Tali controlli potrebbero verificarsi nel territorio italiano, per esempio, nel caso di un'impresa stabilita in un altro Stato membro che utilizzi un veicolo noleggiato in un altro Stato membro o in Italia, per svolgere un trasporto internazionale su territorio italiano o per svolgere trasporti di cabotaggio in Italia.

Al fine di evitare l'onere per le autorità di controllo nazionali, di dover conoscere le normative degli altri Stati membri, potrebbe essere opportuno che la proposta stabilisca direttamente il divieto di noleggio in un altro Stato membro, di veicoli per il trasporto di merci, per un periodo superiore a un determinato numero di mesi l'anno, senza lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire autonomamente dei periodi di tempo diversi.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni testé presentata, pubblicata in allegato all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 277 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e al regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi, al fine di rimediare alle carenze, individuate in base a una valutazione *ex post* eseguita nell'ambito del programma sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), e migliorare le condizioni di lavoro e imprenditoriali del settore, attraverso un aggiornamento della normativa e un miglioramento dell'uso dei tachigrafi;

considerato, in particolare, le seguenti modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006:

– agli articoli 3 e 4 si chiarisce che sono esclusi dall'applicazione del regolamento i veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci, inteso come qualsiasi trasporto (per esempio nell'ambito di un'attività ricreativa) che non presenti alcun nesso con un'attività commerciale per conto terzi o per conto proprio e per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito;

– all'articolo 8 è introdotta una maggiore flessibilità nella fruizione dei periodi di riposo, estendendo il periodo di riferimento nel quale poter concentrare tali periodi, dalle attuali due settimane a quattro settimane consecutive. In ogni caso, il periodo di riposo da poter fruire all'interno del veicolo deve essere inferiore alle 45 ore. Qualora il periodo sia superiore, il datore di lavoro è tenuto a fornire una sistemazione adeguata provvista di servizi igienici e attrezzature per il riposo. Il conducente deve comunque poter fare ritorno al proprio domicilio per un riposo settimanale almeno una volta in tre settimane consecutive;

– all'articolo 9 si adegua la normativa all'attuale pratica secondo cui il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario può effettuare in tali condizioni i suoi periodi di riposo, sempre che gli sia messa a disposizione una branda o una cuccetta;

– all'articolo 12, che già prevede la possibilità di deroga alle disposizioni sui tempi di guida, che il conducente deve motivare, si aggiunge la deroga conseguente alle modifiche introdotte all'articolo 8, sul cumulo dei periodi di riposo nell'arco delle quattro settimane, in funzione del raggiungimento del previsto alloggio adeguato;

– all'articolo 14 si modifica la possibilità di deroga concessa agli Stati membri in casi urgenti, prevedendo che questa debba essere giustificata da circostanze eccezionali;

– all'articolo 22 sono rafforzati la cooperazione amministrativa e lo scambio di dati e informazioni tra Stati membri, al fine di rendere più coerenti ed efficaci l'attuazione del regolamento e la sua applicazione transfrontaliera;

considerato che le due modifiche al regolamento (UE) n. 165/2014 sono volte a migliorare ulteriormente le funzionalità dei «tachigrafi intelligenti» (tachigrafi collegati a un servizio di posizionamento satellitare per la misurazione della velocità, dei tempi di guida e della distanza percorsa), in modo da poter registrare con maggiore precisione la posizione dei veicoli usati per operazioni di trasporto transfrontaliero e rendere più facile il rispetto delle norme in materia sociale

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e imprenditoriali del settore dei trasporti su strada in modo omogeneo in tutta l'Unione, attraverso un aggiornamento della normativa in materia sociale e un miglioramento dell'uso dei tachigrafi, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. La proposta garantisce un equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro e di riposo dei conducenti, consentendo al contempo una certa flessibilità ai trasportatori di organizzare le operazioni di trasporto nel modo più efficiente possibile; semplifica e chiarisce le norme vigenti, adeguandole alle esigenze del settore, facilitando in tal modo il loro rispetto e la loro coerente applicazione nell'Unione e assicurando parità di condizioni più effettive tra le imprese di trasporto dei diversi Stati membri;

in riferimento all'articolo 22, che prevede di integrare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, includendovi l'indice di rischio delle imprese, contenuto nel sistema di classificazione previsto dalla direttiva 2006/22/UE, si rileva che, poiché tale indice è basato su criteri fissati in modo diversificato a livello nazionale, la proposta di direttiva COM(2017) 278, che modifica la direttiva 2006/22/CE, ne prevede la sua armonizzazione;

si evidenzia, infine, che la proposta introduce alcuni obblighi il cui rispetto appare di non facile verifica, come le effettive interruzioni del lavoro durante la guida in multipresenza, o il requisito dell'adeguatezza dell'alloggio previsto all'articolo 8-*bis* e 8-*ter*, o l'eccezionalità delle circostanze che possono essere addotte per giustificare una deroga per un massimo di 30 giorni agli obblighi sui tempi di guida.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 278 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta intende conferire maggiore organicità ed effettiva attuazione alla normativa europea sulle condizioni di lavoro dei conducenti, al contempo mitigando gli eccessivi oneri normativi che gravano sui trasportatori, riducendo le distorsioni della concorrenza e assicurando la libera prestazione di servizi transfrontalieri di trasporto;

considerate le seguenti principali modifiche alla direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti europei in materia sociale nel settore dei trasporti su strada:

– gli articoli 2 e 6, relativi ai sistemi di controllo, sono modificati per includere tra i controlli effettuati dagli Stati membri anche quelli relativi al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nella direttiva 2002/15/CE;

– in riferimento agli articoli 7 e 8, si prevede l'obbligo per le autorità nazionali designate di scambiare informazioni sull'attuazione, oltre che della direttiva 2006/22/CE, anche della direttiva 2002/15;

– l'articolo 9 è modificato per migliorare la coerenza e l'efficacia dei diversi sistemi nazionali di classificazione del rischio. In particolare, si incarica la Commissione europea di stabilire, mediante atti di esecuzione, una formula uniforme per calcolare il fattore di rischio per le imprese di trasporto e di specificare i criteri da prendere in considerazione ai fini della sua determinazione, compreso l'uso del «tachigrafo intelligente» (collegato a un servizio di posizionamento satellitare per la misurazione della velocità, dei tempi di guida e della distanza percorsa). Si impone, inoltre, agli Stati membri, l'obbligo di mettere a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni del proprio sistema nazionale di classificazione dei rischi, al fine di agevolare controlli su strada mirati;

considerato, inoltre, l'articolo 2 della proposta, che introduce disposizioni specifiche rispetto alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, in materia di distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada. In particolare:

– l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, specificano il periodo minimo di distacco, di 3 giorni in un mese, al di sotto del quale, le norme dello Stato membro ospitante riguardanti le tariffe minime salariali e le ferie retri-

buite, non si applicano alle operazioni di trasporto internazionale su strada. La suddetta soglia non si applica ai trasporti di cabotaggio (trasporti nazionali da parte di vettori non residenti) poiché a tali trasporti la tariffa minima salariale e le ferie annuali dello Stato ospitante si applicano a prescindere dalla frequenza e dalla durata delle operazioni effettuate dal conducente,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti. Sebbene le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE siano fondate sull'articolo 53 del TFUE, relativo all'accesso ed esercizio delle attività autonome, poiché la proposta tratta esclusivamente situazioni specifiche connesse alla fornitura di servizi di trasporto, sembra corretto aver adottato l'articolo 91 TFUE come base giuridica;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di garantire che la normativa europea in materia sociale nel settore dei trasporti su strada sia applicata in modo coerente e rispettata in tutta l'Unione, assicurando parità di condizioni tra le imprese di trasporto dei diversi Stati membri e garantendo la libera prestazione di servizi transfrontalieri di trasporto, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo;

in materia del distacco dei lavoratori si evidenzia, tuttavia, l'opportunità che la proposta stabilisca esplicitamente l'applicazione direttive 96/71/CE e 2014/67/UE anche al settore dei trasporti su strada, considerata la difficoltà interpretativa riscontrata in sede di attuazione della direttiva nelle legislazioni nazionali. La Commissione europea ha, infatti, aperto il caso EU-pilot n. 8962/16, relativamente al decreto legislativo n. 136 del 2016, di recepimento della direttiva 2014/67/UE.

Al riguardo, si ricorda che la direttiva 96/71/CE prevede – in via generale – la soglia lavorativa di un mese in un anno, al di sotto della quale alcune norme sul distacco non si applicano. La proposta, invece introduce – per il settore del trasporto stradale – la soglia di 3 giorni in un mese, al di sotto della quale non si applicano alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE. Tale ultima soglia, tuttavia, implicitamente sembra derogare alla generale inapplicabilità di alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE, per i distacchi inferiori a un mese l'anno (ma superiori a 3 giorni al mese).

Per tali motivi si ritiene necessario che la proposta di direttiva stabilisca in modo esplicito i criteri, univoci e condivisi, per la definizione del campo di applicazione della normativa sul distacco, dettata dalle diret-

tive 96/71/CE e 2014/67/UE, al settore del trasporto su strada (compreso il cabotaggio), seppure con le specificazioni previste dalla stessa proposta.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che il legislatore comunitario chiarisse che la disciplina del distacco non si applica alle ipotesi di mero transito del mezzo, senza effettuazione di alcuna operazione di carico o scarico merci o passeggeri, anche laddove lo stesso transito comporti la permanenza del lavoratore nello Stato membro per un tempo pari o superiore a tre giorni nell'arco di un mese.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 281 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede modifiche al regolamento (CE) n. 1071/2009 relativo ai requisiti di accesso ed esercizio della professione di trasportatore su strada e al regolamento (CE) n. 1072/2009 relativo alla licenza per effettuare trasporti internazionali per conto terzi (compreso il cabotaggio), ai fini di una maggiore armonizzazione nell'applicazione della normativa da parte degli Stati membri, attraverso disposizioni volte a chiarirne il quadro normativo, rafforzarne l'esecuzione, apportare modifiche alle norme sul cabotaggio e alle disposizioni in materia di stabilimento, e introdurre una parziale estensione dell'applicazione dei requisiti di accesso anche ai veicoli commerciali leggeri;

rilevato che, secondo le stime della Commissione europea, la proposta permetterà alle imprese dell'UE di risparmiare tra 2,7 e 5,2 miliardi di euro nel periodo 2020-2035, nonché a ridurre del 62 per cento del numero di infrazioni in materia di cabotaggio e del 10 per cento il rischio di costituzione di società di comodo, e a migliorare le condizioni di lavoro e la professionalizzazione degli operatori di veicoli commerciali leggeri;

considerate, in particolare, le seguenti modifiche al regolamento (CE) n. 1071/2009:

– all'articolo 1 si prevede di applicare alle imprese di trasporto che operano esclusivamente con veicoli commerciali leggeri (di massa non superiore a 3,5 tonnellate), in tutti gli Stati membri, i requisiti di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro e di un'adeguata idoneità finanziaria (sebbene inferiore rispetto ai veicoli pesanti). Gli Stati membri manterrebbero comunque la facoltà di applicare ad essi anche gli altri requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, previsti per i veicoli più pesanti, come avvenuto finora;

– all'articolo 3 si prevede di sopprimere il paragrafo 2, che consente tuttora di imporre condizioni supplementari per l'accesso alla professione di trasportatore, oltre ai predetti requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e che ha alimentato divergenze normative tra gli Stati membri;

– all'articolo 5, vengono chiarite le disposizioni sullo svolgimento delle attività nello Stato membro di stabilimento, tra cui si aggiunge l'obbligo per l'impresa di detenere attivi e avvalersi di personale, in proporzione all'attività delle sue sedi;

– all'articolo 6 si prevedono modifiche volte a chiarire e armonizzare ulteriormente la valutazione del requisito dell'onorabilità e ad estendere l'elenco delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire quali infrazioni della normativa dell'Unione, oltre a quelle di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità;

– all'articolo 14, si specifica che, dopo aver perso la propria onorabilità, un gestore dei trasporti non può essere riabilitato prima che sia trascorso un anno. La norma consente di evitare divergenze importanti in proposito tra gli Stati membri;

– all'articolo 16, vengono previsti ulteriori elementi di informazione da inserire nei registri elettronici nazionali (le targhe dei veicoli, il totale delle attività di capitale e del fatturato, il fattore di rischio dell'impresa), per una migliore esecuzione delle norme che disciplinano l'accesso alla professione;

– al nuovo articolo 18 si specificano ulteriormente le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, stabilendo in particolare un periodo di tempo massimo entro il quale gli Stati membri dovranno rispondere alle richieste motivate presentate da altri Stati membri e imponendo agli Stati membri l'obbligo di svolgere ispezioni in caso di mancato rispetto dei criteri di stabilimento da parte di imprese aventi sede nel loro territorio, sulla scorta di prove fornite da altri Stati membri;

considerate, inoltre, le seguenti modifiche al regolamento (CE) n. 1072/2009:

– all'articolo 8 si elimina il numero massimo di tre trasporti di cabotaggio che possono essere effettuati in uno Stato membro ospitante a seguito di un trasporto internazionale in entrata, ma al contempo si riduce il numero massimo di giorni, da 7 a 5, entro i quali poterli effettuare. Tali modifiche, secondo la valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea, favoriscono l'applicabilità della normativa. Inoltre, il nuovo paragrafo 4 *bis* precisa che la prova dell'originario trasporto internazionale in entrata può essere fornita, nell'ambito di un controllo, anche con mezzi elettronici, semplificando in tal modo le procedure ed eliminando l'incertezza giuridica;

– al nuovo articolo 10 *bis* si richiede agli Stati membri di effettuare un numero minimo di controlli sui trasporti di cabotaggio, pari al 2 per cento dal 2020 e al 3 per cento dal 2022 di tutti i cabotaggi effettuati nel secondo anno precedente. Si stabilisce inoltre che gli Stati membri effettuino, almeno tre volte l'anno, controlli sul cabotaggio, concertati tra due o più Stati membri;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di modificare la normativa europea sull'accesso e l'esercizio del trasporto su strada ai fini di una maggiore armonizzazione nella sua applicazione da parte degli Stati membri, attraverso disposizioni volte a chiarirne il quadro normativo, rafforzarne l'esecuzione, apportare modifiche alle norme sul cabotaggio e alle disposizioni in materia di stabilimento, e introdurre una parziale estensione dell'applicazione dei requisiti di accesso anche ai veicoli commerciali leggeri, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo;

con riferimento all'estensione del requisito finanziario anche ai trasporti con veicoli leggeri (fino a 3,5 tonnellate), si evidenzia che questo è già previsto in Italia per i veicoli da 1,5 a 3,5 tonnellate, che hanno l'obbligo di rispettare il medesimo requisito finanziario valido per i veicoli pesanti, ovvero di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato. Con il nuovo regolamento, le imprese di trasporto con veicoli leggeri, stabilite in Italia, vedranno ridursi il requisito, rispettivamente, a 1.800 euro e a 900 euro, ma anche ad estenderne l'applicazione ai trasportatori con veicoli di massa inferiore a 1,5 tonnellate.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 282 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede modifiche alla direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, al fine di:

- consentire alle imprese di trasporto di noleggiare veicoli in un altro Stato membro anche per trasporti internazionali o trasporti di cabotaggio, mentre ad oggi è consentito solo per i trasporti internazionali;
- eliminare la possibilità per gli Stati membri di vietare il noleggio in un altro Stato membro, di veicoli di peso a pieno carico superiore a 6 tonnellate, per trasporti internazionali in conto proprio;
- prevedere la possibilità per gli Stati membri, di limitare il noleggio in un altro Stato membro, di veicoli di qualsiasi peso e per qualsiasi tipo di trasporto (in conto proprio o in conto terzi e per trasporti internazionali o nazionali), ma solo per periodi superiori ad almeno 4 mesi l'anno, in modo da consentire comunque alle imprese di far fronte a picchi di domanda temporanei o stagionali o di sostituire veicoli difettosi o guasti;

considerato che, in tal modo, la proposta assicura ai trasportatori un accesso ampio ed equo al mercato europeo dei veicoli a noleggio e di poter approfittare di offerte di locazione oltreconfine potenzialmente più interessanti dal punto di vista economico. Inoltre, poiché i veicoli a noleggio sono in genere più nuovi e sicuri e meno inquinanti, la proposta contribuisce anche a ridurre gli effetti negativi dei trasporti su strada, in termini ambientali e di sicurezza stradale;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di favorire il mercato del noleggio transnazionale di veicoli per il trasporto di

merci su strada, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo.

Tuttavia, in riferimento alla possibilità per gli Stati membri di fissare un limite temporale per il noleggio di veicoli in un altro Stato membro, si evidenzia che ciò comporta, per le autorità nazionali preposte ai controlli su strada, la necessità di conoscere le normative degli Stati membri di stabilimento delle imprese che svolgano trasporti nel territorio dell'autorità di controllo, con veicoli noleggiati in un altro Stato membro. Tali controlli potrebbero verificarsi nel territorio italiano, per esempio, nel caso di un'impresa stabilita in un altro Stato membro che utilizzi un veicolo noleggiato in un altro Stato membro o in Italia, per svolgere un trasporto internazionale su territorio italiano o per svolgere trasporti di cabotaggio in Italia.

Al fine di evitare l'onere per le autorità di controllo nazionali, di dover conoscere le normative degli altri Stati membri, potrebbe essere opportuno che la proposta stabilisca direttamente il divieto di noleggio in un altro Stato membro, di veicoli per il trasporto di merci, per un periodo superiore a un determinato numero di mesi l'anno, senza lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire autonomamente dei periodi di tempo diversi.

Plenaria**283^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13.**IN SEDE CONSULTIVA*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (n. COM (2017) 257 definitivo)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), relatore, illustra ai commissari l'atto in titolo, osservando che esso rientra nel cosiddetto «pacchetto conformità» per un miglior funzionamento del mercato interno, ed è diretto a rafforzare la capacità della Commissione europea di disporre di informazioni di mercato tempestive e attendibili sul comportamento degli operatori, a fini di monitoraggio e di una migliore e più effettiva applicazione della normativa europea sul mercato interno.

Dà, quindi, conto di un relativo schema di osservazioni non ostative con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, negli articoli 91, 100, 114, 192, nell'articolo 194, paragrafo 2, e nell'articolo 337 del TFUE. In particolare, l'articolo 337 del TFUE, conferisce alla Commissione, per l'esecuzione dei compiti affidatili, il potere di raccogliere tutte le necessarie informazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei Trattati.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che tale norma, non stabilendo una procedura tipica di adozione di un atto di diritto derivato, al contempo non esclude alcuna delle procedure previste dai Trattati (Sentenze nelle cause C-426/93, punto 22, e C-490/10, punto 64). Pertanto, può ben essere richiamata come base giuridica per l'adozione di un regolamento, come previsto dalla proposta.

D'altra parte, sempre in base alla giurisprudenza citata, la Corte ha anche affermato che un atto dell'Unione non può ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 337 del TFUE per il semplice fatto che istituisce

un sistema di raccolta di informazioni (causa C-490/10, punto 68). Pertanto, poiché la proposta è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti nell'ambito del mercato interno, è necessario considerare come base giuridica anche l'articolo 114 del TFUE e altri articoli relativi ad ambiti specifici del mercato interno: articoli 43 (prodotti agricoli), 91 e 100 (trasporti), 192 (ambiente) e 194 (energia).

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno, da parte delle imprese in situazioni transfrontaliere, non può essere conseguito adeguatamente dagli Stati membri singolarmente, ma può essere ottenuto più efficacemente e in modo uniforme in tutta l'Unione attraverso il rafforzamento di un accesso più tempestivo e accurato, da parte della Commissione europea, alle informazioni di mercato delle imprese.

A tale riguardo sarebbe, tuttavia, opportuno che, all'articolo 4, ove si stabilisce il potere della Commissione europea di richiedere informazioni, si ribadisca in modo esplicito la necessaria condizione che si tratti di una grave difficoltà «avente una dimensione transfrontaliera», come affermato in una successiva disposizione di dettaglio all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Anche il principio di proporzionalità sembra essere rispettato, considerati i sostanziali vincoli e condizioni posti a limitazione del potere della Commissione europea di ottenere informazioni dalle imprese.

In particolare, la proposta prevede che debba, anzitutto, sussistere una «grave difficoltà», avente una dimensione transfrontaliera, nell'applicazione del diritto dell'UE che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione. In secondo luogo, il potere della Commissione può essere utilizzato solo in ultima istanza, qualora nessun altro mezzo alternativo consenta di ottenere le informazioni necessarie. Tali condizioni dovranno essere dimostrate nell'ambito di una decisione formale che la Commissione deve adottare prima di richiedere le informazioni. La richiesta dovrà poi essere limitata a quanto necessario per affrontare il problema e a quelle informazioni che sono di pronta disponibilità delle imprese. Anche le imprese destinatarie dovranno essere solamente quelle pertinenti, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati. Per tale motivo sono escluse del tutto le microimprese. Infine, le sanzioni che la Commissione può infliggere non possono superare un livello massimo, sono irrogate non automaticamente ma solo dopo valutazione caso per caso e sono comunque soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Tuttavia, continua il relatore, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di esprimere un forte richiamo al Legislatore europeo, al fine di delimitare ulteriormente il potere da conferire alla Commissione europea nei confronti delle imprese, almeno in relazione a due aspetti: a) la necessità di prevedere in modo esplicito che il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applichi non solo alle «decisioni», ma anche alle «semplici domande» di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Infatti, se per le

prime, la Commissione può irrogare sia ammende che penalità di mora, soggette esplicitamente al sindacato della Corte di giustizia, per le semplici domande è prevista solo l'ammenda, per la quale non sembra previsto il controllo giurisdizionale; b) la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, che suscita perplessità, in quanto consente alla Commissione europea di decidere, dopo una valutazione autonoma, di divulgare comunque, le informazioni indicate come riservate da parte dell'impresa. Sarebbe, al riguardo, necessario almeno prevedere modalità di ricorso avverso tale tipo di decisione, prima della divulgazione, analogamente a quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera c).

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione e ricorda che l'atto in titolo è già stato esaminato in maniera approfondita in sede di Sottocommissione pareri (fase ascendente), la quale ha ritenuto opportuno rinviarne l'ulteriore disamina alla Commissione plenaria.

Rilevando poi che nessun Senatore chiede di intervenire, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni presentata dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 27 luglio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,15.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 257 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta, che rientra nel cosiddetto «pacchetto conformità» per un miglior funzionamento del mercato interno, è diretta a rafforzare la capacità della Commissione europea di disporre di informazioni di mercato tempestive e attendibili sul comportamento degli operatori, a fini di monitoraggio e di una migliore e più effettiva applicazione della normativa europea sul mercato interno;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del potere della Commissione europea di richiedere informazioni alle imprese, ai settori del mercato interno, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;

– l'articolo 4 subordina la possibilità di richiedere informazioni, alla sussistenza di una grave difficoltà nell'applicazione del diritto europeo che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione;

– l'articolo 5 detta condizioni e procedure che la Commissione deve rispettare per poter richiedere le informazioni. Occorre anzitutto che la Commissione non possa reperire le informazioni in altro modo, non essendo tali informazioni disponibili al pubblico e avendo già esperito senza esito una richiesta in tal senso a uno Stato membro o ad altra persona fisica o giuridica. Inoltre, prima di richiedere le informazioni direttamente alle imprese, la Commissione europea deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, in cui dare conto dell'impossibilità di ottenere le informazioni per altro mezzo e dei criteri per selezionare i destinatari della richiesta. Infine, la Commissione può pretendere dalle imprese solo le informazioni che sono a loro pronta disposizione e deve tenere in debito conto il principio di proporzionalità, soprattutto in relazione alle PMI;

– l'articolo 6 prevede che la Commissione possa rivolgersi solo alle imprese che sono in grado di fornire le informazioni richieste e debba comunque escludere le microimprese, per evitare di imporre loro oneri amministrativi sproporzionati. A tale riguardo, In base alle stime della Commissione europea, il costo di risposta per una singola PMI varia da 300 euro a 1.000 euro a richiesta, cui possono aggiungersi altri 1.000

euro per la consulenza giuridica. Tali cifre sono pari a circa il 25 per cento del costo stimato per una grande impresa;

– in base all'articolo 7, le imprese possono indicare alla Commissione europea quali informazioni debbano essere protette dal segreto professionale, specificando i motivi e fornendo alla Commissione anche una versione priva di tali elementi riservati. La Commissione può comunque adottare una decisione in cui conclude che le informazioni dichiarate riservate non sono protette e fissa una termine di almeno un mese dopo il quale le informazioni devono essere divulgate;

– l'articolo 8 prevede che le informazioni riservate possano essere divulgate se presentate in forma del tutto anonima, o se l'impresa ha dato il consenso, o se è necessario divulgarle a uno Stato membro per dimostrare una violazione del diritto dell'Unione sul mercato interno, fatta salvo la possibilità di ricorso contro tale decisione prima della divulgazione;

– il capo III (articoli da 9 a 13) definisce le norme in materia di ammende (non superiori all'1 per cento del fatturato annuo) e penalità di mora (non superiori al 5 per cento del fatturato medio giornaliero) se un'impresa fornisce informazioni inesatte o incomplete. L'articolo 13 stabilisce la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia UE, in base a quanto previsto dall'articolo 261 del TFUE, sulle ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione europea;

– l'articolo 14 consente di richiedere proroghe dei termini, mentre l'articolo 15 dispone ai fini della pubblicazione delle decisioni della Commissione e gli articoli 16 e 17 ribadiscono gli obblighi di rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati personali;

rilevato che l'Assemblea nazionale dell'Ungheria e il Senato della Polonia si sono espressi, rispettivamente, il 15 e il 21 giugno 2017, in senso contrario sulla proposta e che anche il Bundesrat della Germania è orientato a esprimersi in senso contrario,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1. la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, negli articoli 91, 100, 114, 192, nell'articolo 194, paragrafo 2, e nell'articolo 337 del TFUE.

In particolare, l'articolo 337 del TFUE, conferisce alla Commissione, per l'esecuzione dei compiti affidatili, il potere di raccogliere tutte le necessarie informazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei Trattati.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che tale norma, non stabilendo una procedura tipica di adozione di un atto di diritto derivato, al contempo non esclude alcuna delle procedure previste dai Trattati (Sentenze nelle cause C-426/93, punto 22, e C-490/10, punto 64). Pertanto,

può ben essere richiamata come base giuridica per l'adozione di un regolamento, come previsto dalla proposta.

D'altra parte, sempre in base alla giurisprudenza citata, la Corte ha anche affermato che un atto dell'Unione non può ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 337 del TFUE per il semplice fatto che istituisce un sistema di raccolta di informazioni (causa C-490/10, punto 68). Pertanto, poiché la proposta è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti nell'ambito del mercato interno, è necessario considerare come base giuridica anche l'articolo 114 del TFUE e altri articoli relativi ad ambiti specifici del mercato interno: articoli 43 (prodotti agricoli), 91 e 100 (trasporti), 192 (ambiente) e 194 (energia);

2. il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno, da parte delle imprese in situazioni transfrontaliere, non può essere conseguito adeguatamente dagli Stati membri singolarmente, ma può essere ottenuto più efficacemente e in modo uniforme in tutta l'Unione attraverso il rafforzamento di un accesso più tempestivo e accurato, da parte della Commissione europea, alle informazioni di mercato delle imprese.

A tale riguardo sarebbe, tuttavia, opportuno che, all'articolo 4, ove si stabilisce il potere della Commissione europea di richiedere informazioni, si ribadisca in modo esplicito la necessaria condizione che si tratti di una grave difficoltà «avente una dimensione transfrontaliera», come affermato in una successiva disposizione di dettaglio all'articolo 5, paragrafo 2, lettera *a*);

3. il principio di proporzionalità sembra essere rispettato, considerati i sostanziali vincoli e condizioni posti a limitazione del potere della Commissione europea di ottenere informazioni dalle imprese.

In particolare, la proposta prevede che debba, anzitutto, sussistere una «grave difficoltà», avente una dimensione transfrontaliera, nell'applicazione del diritto dell'UE che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione. In secondo luogo, il potere della Commissione può essere utilizzato solo in ultima istanza, qualora nessun altro mezzo alternativo consenta di ottenere le informazioni necessarie. Tali condizioni dovranno essere dimostrate nell'ambito di una decisione formale che la Commissione deve adottare prima di richiedere le informazioni. La richiesta dovrà poi essere limitata a quanto necessario per affrontare il problema e a quelle informazioni che sono di pronta disponibilità delle imprese. Anche le imprese destinatarie dovranno essere solamente quelle pertinenti, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati. Per tale motivo sono escluse del tutto le microimprese. Infine, le sanzioni che la Commissione può infliggere non possono superare un livello massimo, sono irrogate non automaticamente ma solo dopo valutazione caso per caso e sono comunque soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Tuttavia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esprimere un forte richiamo al Legislatore europeo, al fine di delimitare ulte-

riormente il potere da conferire alla Commissione europea nei confronti delle imprese, almeno in relazione ai seguenti due aspetti:

– si ritiene necessario prevedere in modo esplicito che il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applichi non solo alle «decisioni», ma anche alle «semplici domande» di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Infatti, se per le prime, la Commissione può irrogare sia ammende che penalità di mora, soggette esplicitamente al sindacato della Corte di giustizia, per le semplici domande è prevista solo l'ammenda, per la quale non sembra previsto il controllo giurisdizionale;

– desta, inoltre, perplessità la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, che consente alla Commissione europea di decidere, dopo una valutazione autonoma, di divulgare comunque, le informazioni indicate come riservate da parte dell'impresa. Sarebbe, pertanto, necessario almeno prevedere modalità di ricorso avverso tale tipo di decisione, prima della divulgazione, analogamente a quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera c).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

In apertura di seduta, Rosy BINDI, *presidente*, ricorda la figura di Rita Atria, testimone di giustizia, nel venticinquesimo anniversario del suo suicidio.

Rende quindi comunicazioni in ordine alla vicenda comunemente nota come «mafia capitale», alla luce della sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Roma lo scorso 20 luglio 2017.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), Franco MIRABELLI (*PD*), Stefano ESPOSITO (*PD*), Luigi GAETTI (*M5S*), Francesco MOLINARI (*Misto*), ai quali replica Rosy BINDI, *presidente*.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*).

(La seduta, sospesa alle ore 14,45 riprende alle ore 14,50).

Audizione della sindaca di Arzano (NA), Fiorella Esposito

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Fiorella Esposito, sindaca del comune di Arzano (NA).

L'audizione, al pari di quelle successive, rientra nell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *f* e *n*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, sulla situazione dei comuni, in precedenza sciolti per mafia, presso i quali si sono svolte le elezioni amministrative lo scorso 11 giugno 2017.

Fiorella ESPOSITO, *sindaca di Arzano*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (*PD*), Marcello TAGLIALATELA (*FDI-AN*) e il senatore Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la sindaca Esposito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40 riprende alle ore 15,45).

Audizione del sindaco di Monte Sant'Angelo (FG), Pierpaolo D'Arienzo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Pierpaolo D'Arienzo, sindaco del comune di Monte Sant'Angelo (FG).

Pierpaolo D'ARIENZO, *sindaco di Monte Sant'Angelo*, svolge una relazione.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco D'Arienzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 16).

Audizione del sindaco di Bagnara Calabria (RC), Gregorio Giuseppe Frosina

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Gregorio Giuseppe Frosina, sindaco del comune di Bagnara Calabria (RC).

Gregorio Giuseppe FROSINA, *sindaco di Bagnara Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco Frosina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05 riprende alle ore 16,10).

Audizione del sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Vincenzo Maesano, sindaco del comune di Bovalino (RC).

Vincenzo MAESANO, *sindaco di Bovalino*, svolge una relazione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente *Rosy BINDI, alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco Maesano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,15 riprende alle ore 16,20).

Audizione del sindaco di Giardinello (PA), Antonino De Luca

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Antonino De Luca, sindaco del comune di Giardinello (PA).

Antonino DE LUCA, *sindaco di Giardinello*, svolge una relazione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco De Luca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti)

(Esame e rinvio)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). Illustra quindi lo schema di relazione, che sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore 14 di martedì 1° agosto 2017. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame testimoniale di Rino Martini, nella qualità di ex colonnello del Corpo forestale dello Stato.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

311^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,30.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016

Il relatore, senatore MARTON (*M5S*) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) avverte quindi che l'esame proseguirà nella seduta pomeridiana, già convocata oggi alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Plenaria**312^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***STUCCHI**

La seduta inizia alle ore 15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

Il deputato FERRARA (*MDP*), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, proponendo di esprimere un parere favorevole con condizioni.

Dopo gli interventi dei senatori Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e CASSON (*Art.1-MDP*) e della deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*), il Comitato approva all'unanimità.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*) formulano alcune osservazioni.

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*), MARTON (*M5S*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati GUERINI (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 19,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, su disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (*PD*) e Federico FORNARO (*MDP*) e i deputati Daniele MARANTELLI (*PD*) e Giovanni PAGLIA (*SI-SEL-POS*), nonché il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, Giampaolo ONETO, *responsabile della Direzione centrale per la Contabilità nazionale dell'ISTAT*, e Gerolamo GIUNGATO, *dirigente del Servizio trattamento e verifica della qualità dei dati di finanza pubblica dell'ISTAT*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Alleva per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata Tullio Del Sette, accompagnato dal Colonnello Giuseppe De Raggi, Capo Ufficio Operazioni del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, e dal Colonnello Stefano Sancricca, Comandante del Reparto analisi criminologiche del Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche). Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l'avvocata Francesca Tugnoli, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Tullio Del Sette, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audito e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la

chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Tullio Del Sette

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Tullio Del Sette.

Il generale DEL SETTE svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta illustrando le caratteristiche dei più recenti casi verificatisi, le serie statistiche e numeriche del fenomeno e l'attività di repressione e di prevenzione svolta dall'Arma dei carabinieri. Dà conto poi dell'opera di diffusione all'interno dell'Arma di una formazione specifica e delle conseguenti misure organizzative adottate. Riferisce quindi della partecipazione dell'Arma dei carabinieri a intese e protocolli, volti a creare un efficace collegamento fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori ANITORI (*AP-CpE-NCD*), LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), PELINO (*FI-PdL XVII*), PADUA (*PD*), FAVERO (*PD*), D'ADDA (*PD*) e FASIOLO (*PD*).

Dopo che il generale DEL SETTE ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 1° agosto, alle ore 13.00. Sarà ascoltata in libera audizione l'onorevole avvocato Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio e delega in materia di attuazione del programma di Governo e pari opportunità.

La seduta termina alle ore 14,40.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 26 luglio 2017

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 153

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 26 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Michele NICOLETTI, *presidente*, informa i membri della Delegazione sulla situazione dell'Assemblea Parlamentare. In particolare ricorda come nel corso dell'ultima Sessione a Strasburgo sia stata approvata una modifica del Regolamento dell'Assemblea che prevede la possibilità di un voto di sfiducia da parte dell'Assemblea nei confronti del proprio Presidente nel caso di violazioni del Codice di Condotta. In seguito a tale approvazione è stata depositata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Pedro Agramunt che verrà discussa e posta in votazione nel primo giorno della Sessione di ottobre.

A giugno è stata poi approvata la costituzione di un organo investigativo indipendente per indagare sulle accuse di corruzione rivolte a membri o ex membri dell'Assemblea. Tale organismo ha iniziato la sua attività e il Bureau dell'Assemblea ha rivolto a tutti i membri un forte invito a collaborare con la sua attività. Tali accuse hanno riguardato anche un ex membro della Delegazione italiana nei confronti del quale è in corso un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Milano. Qualche giorno fa, ha ricordato il Presidente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Milano contro il giudizio di primo grado che prevedeva il non luogo a procedere a causa della immunità parlamentare. Nella sentenza della Cassazione, piuttosto rilevante per la vita parlamentare nazionale e internazionale, si afferma con chiarezza che l'istituto della immunità non può giustificare un non luogo a procedere nel caso dei reati contestati.

Altro elemento importante nella vita dell'Assemblea è la situazione della Delegazione russa, che in seguito alle sanzioni ricevute dopo i fatti di Crimea, ha deciso di non presentare le proprie credenziali. Tali sanzioni sono state giudicate illegittime in un recente *paper* trasmesso dalla Federazione Russa ai Presidenti di Camera e Senato e questa situazione rischia di incrinare profondamente i rapporti tra Russia e Consiglio d'Europa. La Russia infatti sostiene che se vi fossero elezioni da parte dell'Assemblea di organi del CdE (Commissario dei diritti umani, Giudici, Segretario Generale) in assenza della Delegazione russa sarebbe problematico riconoscere la piena legittimità. Si augura che tale situazione possa trovare una soluzione positiva «armonizzando» le regole che presiedono la partecipazione dei Paesi membri ai diversi organismi in modo da evitare situazioni contraddittorie quali quelle attuali in cui un Paese come la Russia è presente in Comitato dei Ministri e nella Corte, ma non in Assemblea. Su questo punto specifico egli intende organizzare un incontro di approfondimento a fine settembre con esperti di diritto internazionale presso la Camera dei Deputati.

Illustra poi le iniziative della Delegazione per i prossimi mesi. In particolare il Seminario su «Competenze per una cultura della democrazia» che si terrà il 25 settembre con la presenza della Ministra Fedeli e della Vicesegretaria del CdE Battaini per presentare il lavoro del Consiglio sulle competenze nell'educazione alla cittadinanza. In secondo luogo presenta l'iniziativa «Promuovere l'integrità nella Governance, per combattere la corruzione politica» il 27 ottobre con il Presidente dell'ANAC Cantone e altri esponenti di autorità anticorruzione di altri Paesi. Infine la consueta giornata di studio sulla Convenzione di Istanbul il 22 novembre, in cui verranno premiate le migliori tesi di laurea e di dottorato. Ricorda a questo proposito come il 31 luglio scada il bando del premio promosso dalla Delegazione in collaborazione con la CRUI, il MAECI e il Dipartimento Pari opportunità.

Da ultimo sottolinea l'impegno volto a definire in modo più adeguato alcuni aspetti regolamentari della vita della Delegazione. Ricorda in primo luogo come sia stata presentata una Proposta di legge per definire meglio poteri e compiti della Delegazione (A.C. 3929) firmata da numerosi membri. La discussione di tale proposta, purtroppo arenatasi alla Camera, è urgente ed essenziale, perché, al di là di una più chiara definizione del ruolo delle Delegazioni parlamentari, in essa si prevedevano chiari meccanismi di applicazione della CEDU alla legislazione italiana, in modo da rispondere ai rilievi giunti più volte alla Camera di insufficienti meccanismi di monitoraggio dell'implementazione delle sentenze e di valutazione della conformità della legislazione rispetto alla CEDU. Un esempio eclatante di tale mancanza si è avuto nel recente *iter* relativo all'approvazione della legge sulla tortura nel corso del quale il Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso le sue perplessità su alcuni aspetti tecnici della legislazione. La presenza di un chiaro meccanismo parlamentare avrebbe consentito al nostro Parlamento di legiferare in modo più lineare e coerente con il quadro della CEDU.

Accanto all'iniziativa in sede legislativa, che spera possa presto riprendere il suo *iter*, il Presidente ricorda come sia opportuno intervenire anche in sede di Regolamenti di Camera e Senato, anche approfittando di una discussione che pare riaprirsi su questo terreno. Dato che nei Regolamenti le Delegazioni internazionali sono menzionate, sarebbe opportuno definirne in tale sede la natura e le funzioni in modo da chiarire la loro collocazione istituzionale e le loro relazioni con la Camera e il Senato e gli altri organi.

Ad un terzo livello, poi, pare opportuno intervenire adottando un decalogo o un codice interno di comportamento (in attesa di un vero e proprio Regolamento) che possa disciplinare le tante questioni inerenti la composizione e l'attività delle Delegazioni, tra cui la effettiva presenza dei membri in occasione delle riunioni istituzionali, le sostituzioni in Commissioni, il rapporto tra titolari e supplenti in seno alla Delegazione.

Comunica infine che nel corso della Sessione di giugno ha preso forma un nuovo gruppo politico, che ha indicato come Presidente la collega Gambaro. Il Bureau non ha però ritenuto completa la documentazione e ha rinviato ad ottobre la sua eventuale costituzione.

Per quanto riguarda infine la richiesta alla Camera e al Senato di pubblicizzare adeguatamente le attività dei componenti della Delegazione sulla pagina web istituzionale, lamenta come, dopo i positivi riscontri da parte delle due Presidenze, nonostante i ripetuti solleciti, queste misure non siano state ancora adottate. Si tratta di un ritardo che incide negativamente sulla trasparenza e sulla *accountability* dell'attività istituzionale dei membri delle Delegazioni e che deve essere al più presto colmato.

Il senatore Paolo CORSINI (*PD*) informa che, insieme al collega Orellana vorrebbe organizzare un'iniziativa relativa alle recenti sentenze inerenti al popolo dei Saharawi. Si tratta di un problema da affrontare e da capire anche nella sua dimensione giuridica.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che è necessario chiarire se l'iniziativa è della Delegazione o dei singoli parlamentari.

La deputata Eleonora CIMBRO (*MDP*) è molto interessata a partecipare all'iniziativa sul tema della corruzione. Dichiarò che insieme alla collega Centemero vorrebbe organizzare a Strasburgo la proiezione del film «Il figlio sospeso» sul tema della maternità surrogata.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*MDP*) chiede maggiori chiarimenti sulla questione del Presidente Agramunt, ritenendo importante agire per via politica più che regolamentare.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ricorda che a seguito delle decisioni del Bureau, le funzioni del Presidente sono congelate fino al voto del 9 ottobre. Purtroppo altre iniziative di carattere politico sono rimaste vane.

La deputata Milena SANTERINI, (*DeS-CD*) richiama l'attenzione sull'iniziativa promossa il 25 settembre che intende fare un quadro concettuale dell'educazione civica: l'educazione alla cittadinanza è infatti un concetto ampio, sicuramente da valorizzare.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle ore 15,45